

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 04/04/2019 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

TRA

la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. 261 del 24 novembre 2018

E

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: F.I.L.C.-C.S.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.I.A.L.B. - C.O.M.E.S.A.I. e S.I.L.B.A. LEGAMI Unitari del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola

PREMESSO:

che con il Contratto Collettivo Nazionale al Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della sezione scuola (artt. 7 e 22);

che il C.C.N.L. 15 aprile 2018 Stato, all'art. 7 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisca a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni del CCNL;

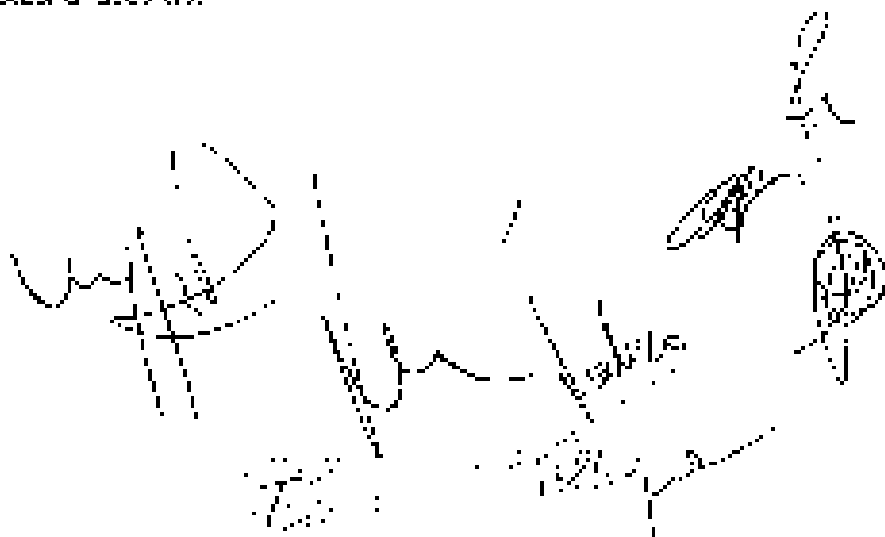
che la Legge di Bilancio 28 dicembre 2018 n. 145 ha apportato modifiche in materia di licenziabilità e conflitti di permanenza presso le scuole di primo grado;

che è necessario assicurare con la massima tempestività l'avvio delle operazioni propedeutiche all'attuazione dell'anno scolastico 2019/20;

LE PARTI CONCORDANO

di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Si precisa che la mobilità, in conformità alle osservazioni presentate dagli organi di controllo, può avvenire esclusivamente su posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, nei limiti previsti dalla copertura di cui all'art. 1 comma 207 della Legge 107/2015. In tal senso viene integrato il testo della correlativa ipotesi di accordo.



ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 19 aprile 2013 all' art. 7 e art. 72 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
- 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale inderogabilmente disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.
- 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte del soggetto negoziante.
- 4) Le parti concordano sull'opportunità di stipulare un'istanza allo regionale, anche su richiesta di un solo soggetto interessato, per contemperare possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali e quando le parti concordamente lo ritengono necessario.
- 5) Le diverse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.Lgs.n. 207/2011 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla certificazione del presente contratto.
- 6) Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed ATA, con o senza titolarità definitiva.





TITOLO I PERSONALE DOCENTE

ART. 2 - DESTINATARI

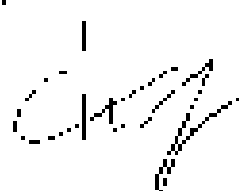
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi consentite nel presente titolo si applicano a tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a) del DLN, l'istituzione è libera del 15 aprile 2019 l'annuncio che attiene la mobilità su richiesta scolastica a seguito di domanda volontaria, sia per docenti che professionisti, avendo espresso una richiesta sul luogo di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il biennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istruzione scolastica nel corso del movimento della Fase attraverso l'espressione del codice di ciascuna sua comune, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di passaggio da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per le mobilità professionali.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13 e alla condizione in previsione del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la mobilità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti beneficiari di ufficio o a domanda condizionata, nonché sanzionati su una preferenza espressa.

3. I docenti incaricati in attesa di mobilità definitiva nella provincia, vi comprese i docenti a docente che ha perso la mobilità definitiva ai sensi dell'articolo 36 del CCNL e in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una mobilità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenza ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente contratto. Quando non sfogano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a mobilità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase secondo l'articolo 6 del presente contratto. Al fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi parteciperanno al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata l'ufficio la mobilità disponibile su provincia, per una delle discipline di posto richiesto nella domanda, seguendo la tabella di vicinanza tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto e comune. I docenti della scuola primaria trovano nell'elenco di posto comune e i docenti della scuola secondaria al primo grado trovano sul rasoio di concorso parteciperanno d'ufficio sui posti di istruzione per l'età adulta in mancanza di disponibilità sulle discipline di sesso suddetto. In caso di mancata presentazione delle domande i docenti di cui al presente comma sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio provinciale, alla mobilità d'ufficio, non prioritaria, e si considera come partenza l'ultima comune della provincia di mobilità secondo l'ordine dei distretti.

4. I docenti ammessi in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 93 lettera b) e c) della legge 10/75 che non hanno ottenuto nel corso dell'anno 2018/19 una sede di mobilità (cd. esubero nazionale), parteciperanno a domanda alle operazioni tra province diverse secondo la modalità indicata nell'articolo 6, comma 10 del presente contratto. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola di mobilità, vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi parteciperanno al movimento, su tutti le province secondo la tabella di vicinanza tra province - debitamente pubblicata sul sito nella sezione mobilità - a partire dalla prima preferenza espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito d'ufficio con priorità a partire dalla provincia di provenienza o viceversa secondo la tabella di vicinanza tra province - debitamente pubblicata sul sito nella sezione mobilità. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, tutti i docenti non assegnati d'ufficio anche sui posti di provizione per l'età adulta.



ART. 3 - MOBILITA' TERRITORIALE

1. La mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 si svolge per scuole.
2. I docenti destinati o nominati giungono a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sino a domanda nei termini entro 5 giorni dalla apertura nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti nell'apposita O.M.
3. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su richiesta del Dipartimento della Pubblica Istruzione, può disporre l'assunzione e l'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni del presente contratto, al nazionale nei cui confronti vengono applicate le speciali misure di sicurezza previste dalla legge 15 marzo 1991, n. 83, o di contrasto alla violenza di genere di cui alla legge 15 ottobre 2013 n. 119, o per eccezionali motivi di sicurezza personale.
4. Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti o per le sezioni territoriali ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra i sedi di organico dei centri per l'istruzione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso i centri di istruzione analizzati autonomamente.
5. In applicazione dell'art. 1 comma 4 della legge 107/15 che prevede: *«al fine di non creare situazioni di processo di mobilitazione individualistica e di marginalizzazione dell'intero sistema di istruzione, il collegio per l'intera mobilitazione scolastica, o Istituto comprensivo, o per tutti gli istituti degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima situazione scolastica, l'aggiornamento dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali della mobilitazione scolastica come emersa nel piano triennale dell'offerta formativa, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22». Tenne testamento la prospettiva dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività. I posti di un'auto nomina scolastica situati in sedi librate in comuni diversi rispetto a quella sede di organico sono assegnati, nel limite della disponibilità contrattata di movimento, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istruzione, secondo la modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istruzione. La contrattazione dovrà confondersi in termini di regolare avvio dell'anno scolastico in riferimento. Sono comunque salvaguardate le procedure di cui al successivo articolo 13.*
6. Il personale titolare nei comuni che hanno modificato nell'ultimo triennio la propria collocazione provinciale partecipano e domanda alla mobilità per la provincia di provenienza titolare o a quella per la provincia di nuova titolarità. Nel primo caso i docenti partecipano alla fase dei movimenti nella provincia di provenienza titolare o possono parlare con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi chiedono la modifica nella provincia di titolarità e con l'Ufficio scolastico competente.
7. Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuola oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato sommariamente in base ai criteri indicati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha diritto a partecipare a domanda alle contrattazioni di mobilità. Qualora ne corso delle stesse contrattazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibili nel corso e per effetto delle medesime contrattazioni, è soggetto a trasferimento d'ufficio al fine di ottenere, con nuova titolarità, la modalità di individuazione dei sovraannunziati, criteri di attuazione del trasferimento d'ufficio e l'ordine delle contrattazioni ed



esigibilità sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardando ciascuna tipologia di personale.

ART. 4 Mobilità Professionale

Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano a docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per coloro figuranti i passaggi di carriera, da una specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive disposizioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici.

2. Il personale che ottiene la mobilità professionale acquisisce la titolarità secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

3. In particolare, può ottenere il passaggio:

nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso dell'abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia;

a) il personale insegnante delle scuole primarie;

b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;

c) il personale educativo

nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole primarie;

a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;

b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

c) il personale educativo

nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso dell'abilitazione (2);

a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado;

b) il personale educativo

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso del titolo di abilitazione (2);

a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;

b) il personale educativo;

c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nel ruolo del personale insegnante laureato;

nel ruolo della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, al posto di sostegno;

a) il personale insegnante ed educativo con, oltre ai requisiti previsti per il passaggio, conseguito, posizione entro lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul ruolo secondario posto di sostegno.

4. Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto se:

a) insegnando di scuola dell'infanzia;

b) insegnando di scuola primaria;

c) insegnando di scuola secondaria di I grado,



d) Inscrisul (diploma) de absolvire secundară de $\geq$ gradă apărut în lista de rechi de la anul 2012 până la anul de diplomă;

La persona deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (diploma o laurea in Scienze della Formazione primaria) oppure aver conseguito a termine dei corsi quadriennali e quinquennali negli anni scolastici del titolo di maestro conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10.3.1997, art. 2 commi 1 e 3).

5. il passaggio nei ruoli del personale. Insieme, questi fattori influiscono nell'entità della seconda domanda (il 1° grado può essere richiesto o no).

ה'תשנ"ח: 2008

în interesul ei și al sailor prietenii;

2) general education;

d) ipogei di scuola secondaria di I grado;

c) insegnante o relatore d'istruzione secondaria di 1° grado appartenenti sia a ruoli del 2° livello sia a ruoli del diploma;

della persona che ne è in possesso del titolo di studio di accesso al corso di concorso (colla
 tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni) (2 bis).

5. Il passaggio di anno può essere richiesto per un solo grado di scuola (nell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia o anche per più province secondo quanto previsto da successivo articolo 6. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio in ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento (cioè di garanzia di cattedra o di trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti).

7.1 passaggio di lettera alla class. di concorso dell' scuola secondaria di prima e di secondo grado può essere richiesto:

- (c) docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specializzazione (2) prevista dal successivo articolo 5;

- dagli insegnanti laureati in pedagogia in possesso del titolo di accesso di cui al D.P. 10/2016 di ordine dei e dati in corso e successive modifiche e integrazioni (Tabella 4 (2021).

6. Per i concorsi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di categoria può essere richiesto, tenuto conto della configurazione della rete di concorso, nell'ambito dei nuclei dei docenti laureati negli istituti di istruzione secondaria di I grado per qualunque classe di concorso purché l'aspirante sia in possesso della specificità abilitatoria. Nell'ambito del nucleo dei docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di II grado, può essere richiesto il passaggio di categoria per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto previsto al precedente comma 7.

9. 1 dotazione (tutti i provvedimenti Le classi di concorso soppressi possono assumere l'incarico di insegnante per il nuovo corso i docenti delle classi C395 e C534 ad esclusione dei docenti di cui all'art. 2 comma 4.

10. I decenti morali in provincia che nell'anno saranno precedenti a quello del suo infirmità e operanti di mobilità, sono ammessi in altre classi di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dall'assillazione massima chiedere il privilegio di collocare o di ruolo nella stessa provincia ed esclusione dei decenti di cui all'art. 2 comma 4.

[illegible]

[Handwritten signature]

(3) la anzianità per i servizi di insegnamento di insegnante straordinario con l'anzianità e classi di concorso per le classi 779/90 (linee massime) e per gli insegnamenti hanno comunque valore di Triennio pieno;
(4) la anzianità di servizio per i docenti laureati di cui al precedente 3) è pari alla anzianità nelle classi di concorso per le classi 779/90 (linee massime) e per gli insegnamenti di B (linee massime) e per gli insegnamenti di Triennio pieno;

Art. 5 – Mobilità territoriale e professionale del personale docente sugli insegnamenti specifici dei licei musicali

1. Per l'anno scolastico 2019/2020 tutti i posti degli insegnamenti specifici di sostegno depositati nei licei musicali in base alla dotazione organica di diritto per il 2019/2020 sono ripartiti, prima delle operazioni di mobilità, nel seguente modo:

- a) il 50% viene assegnato per le nuove assunzioni;
- b) il 50% è destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Per l'anno 2019/2020 il posto di primo o unico è destinato alla mobilità professionale e territoriale.

2. Per l'anno scolastico 2019/2020, prima delle operazioni di mobilità ed entro i termini stabiliti nel D.M. di data non determinata, che hanno prestato servizio anche parzialmente unitizzati, almeno per un anno nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio nei licei musicali, possono presentare domanda cartacea di passaggio (di ruolo e di cattedra) nei licei musicali di affiliazione che in ogni liceo musicale della provincia, anche se titolare in precedenza di posti di cui è di utilizzazione. A tale fine dovranno tutti gli anni di servizio effettivamente prestati nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per intero anno scolastico con contratto a tempo determinato (ai sensi dell'art.11 comma 14 della L.12/09) (1). Si valuta anche l'anno scolastico in corso.

3. I docenti di cui al precedente comma 2 vengono graduati in base al numero degli anni di servizio svolto nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l'intero anno scolastico con contratto a tempo determinato (ai sensi dell'art.11 co.14 della L.12/09) (1) e, a parità di anni di servizio, secondo le tabelle di cui all'allegato 2 - mobilità professionale.

4. Ciascun Ufficio scolastico territoriale provvede a definire e ripetere graduatorie provinciali, per ciascuna classe di concorso, sulla base degli anni di servizio prestati nei licei musicali della medesima provincia. Tali graduatorie sono utilizzate ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al passaggio nei posti specifici dei licei musicali, nel limiti dei posti destinati alla mobilità.

5. Successivamente, e sempre entro i termini stabiliti nel D.M., al fine di garantire la continuità didattica, gli Uffici provvedono prontamente a confermare gli aventi diritto al passaggio. Independentemente della posizione occupata nella graduatoria di cui al comma 3, nel caso in cui, tra le disponibilità complessive il posto sia disponibile nello stesso liceo musicale di servizio nel corrente a.s. 2019/2020.

Quando il docente non subisce provvedimento di conferma, la mobilità professionale avverrà al termine delle operazioni di cui al comma 4, secondo l'ordine di graduatoria sulla base della preferenza espressa.

6. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 può chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo.

7. Al termine dell'operazione di cui al precedente comma 5, se tutti i posti rimasti ancora liberi (compresi quelli accantonati per commissioni in ruolo) spettano alla mobilità territoriale provinciale.

sulla base del punteggio per i trasferimenti di cui alla tabella allegata 2 – con i punteggi relativi alla domanda di trasferimento a domanda. La domanda è presentata in modalità cartacea per l'anno scolastico 2019/2020 nei termini previsti dall'03/19.

8. A seguire, gli uffici territoriali completano i passaggi per gli aventi titolo non destinati della continuità nella stessa scuola di attività servizio di cui al precedente comma 5 nella sede residua dopo la mobilità territoriale provinciale, tenendo presente l'anzianità delle del 50% dei posti per le transizioni in modo di non oltrepassare 1.

9. Il restante personale referente al passaggio di cattedra o di ruolo provinciale, in possesso del requisito di cui al DPR 19/15 così come modificato dal DM 255/17, viene successivamente graduato in base ai titoli previsti dalla tabella di cui all'allegato 1.

10. Eventuali posti residui al termine di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale da altra provincia e si determinano sulla base della tabella allegata 2 mobilità territoriale e professionale.

Nella fase transitoria relativa all'anno scolastico 2019/2020 è possibile considerare solo una provincia diversa da quella di cui all'assegnazione.

9. Per gli anni successivi 2020/2021 e 2021/2022 il 50% dei posti disponibili al termine delle operazioni di cui al fase viene sempre assegnato per la nuova assunzione. L'eventuale posto non assegnato è assegnato, rispettivamente, alle assunzioni in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e alle assunzioni nell'a.s. 2021/2022.

10. Sia per la mobilità 2020/2021, che 2021/2022, al termine delle operazioni di cui al fase, i posti ad essa destinati sono ripartiti per la III fase rispettivamente: 10% alla mobilità professionale provinciale e 90% a quella territoriale interprovinciale nel 2020/2021; 75% a 25% per il 2021/2022. L'eventuale frazione di posto nella ripartizione di cui è destinata alla mobilità si arrotonda a favore della frazione maggiore. In caso di frazione pari si arrotonda a favore della mobilità professionale.

11. Sia la mobilità territoriale che professionale prevalente per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 (passaggi di cattedra e di ruolo) vanno posti nei suddetti insegnamenti specificati da loro ministeriali e Tetua con le regole generali sulla base della tabella allegata 2 mobilità territoriale e professionale.

(1) Per anno si intende un periodo di effettivo servizio di almeno 180 giorni

Sequenza operativa ai fini delle operazioni dell'anno scolastico 2019/2020 con effetti a far data dal 01.09.2019

Ordine delle operazioni	Descrizione	Note
	Ripartizione del 50% della disponibilità di II posto residui, di cui al comma 1, ai fini della mobilità.	Comma 1
2	1. Assegnazione territoriali e acquisizione e domanda di passaggio di cattedra e di ruolo del docente a tempo indeterminato nonché di trasferimenti provinciali.	Comma 2 Comma 7 Comma 9
3	2. Completazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali ai sensi del comma 3 della presente legge aspiranti al passaggio di cattedra e di ruolo eventuale di passaggio e degli esodi.	Comma 4











4	Conferma prioritaria degli aventi diritto al passaggio nei casi in cui, tra le disponibilità complessive, il posto sia disponibile nella stessa Istituzione scolastica e di servizio in corrente a.s. 2019/2020.	Comma 5
5	Trasferimenti avvenuti su tutti i posti disponibili, fatta eccezione di quelli già assegnati per competenza e compresi quelli assegnati per ammissibilità in ruolo sulla base del punteggio nei trasferimenti di cui alla tabella dell'allegato 2 e tenendo conto delle precedenza di cui all'art. 11.	Comma 7
6	Passaggi per gli aventi diritto non designati dalla normativa dello stesso Istituzione scolastica di attuazione scuola, in altri Istituzioni scolastiche, fermo restando l'ammontare del 50% dei posti per le immissioni in ruolo.	Comma 8 Comma 9
7	Sui posti destinati alla mobilità rimasti eventualmente disponibili al termine delle precedenti operazioni, si effettuano i trasferimenti e i passaggi da altre provincia sempre sulla base del punteggio di cui alla tabella allegata 2.	Comma 10

ART. 6 –PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda l'una o l'altra preferenza indicando la scuola ovvero un codice sintetico (numero o dattato) sia per la mobilità interprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si svolgono in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti al interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

3. La mobilità professionale prevede su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente. In caso di presentazione di domande di trasferimenti, di passaggi di cattedra o di passaggi di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già deciso. In caso di richiesta contestuale di trasferimento o passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza: in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenza.

4. In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte due volte secondo quanto previsto dall'apposita O.M., fermo restando per ciascuna domanda i limiti di cui al comma 1.

5. Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avverranno secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nella relativa Circolare Ministeriale.

Seconda Parte della preferenza espressa, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquista la titolarità su scuola. Quando una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distrettuale o provinciale, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Unico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza?

10

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

istituita si richiama indifferentemente tutte le scuole comprese nel comune sintetico; la prima scuola cui posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta e livello territoriale sia pure con surrogio interno ed al docente che l'ha espressa la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica quanto previsto nell'articolo 2, comma 2 del presente contratto.

6. Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere impiegato.

7. Per le scuole attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di origine nel territorio provinciale, per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua dove non sono assai del territorio europeo, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere e meno la preferenza per tali tipologie. Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda ai successivi articoli 24 e 25.

8. Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su annullo, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.

9. I docenti di cui al successivo articolo 9, comma 2, lett. d), all'esito positivo del periodo di formazione iniziale o prova, assumono la titolarità dall'ass. 7019/20 sul posto accantonato ai sensi del successivo art. 8 del presente contratto. In caso di contrazione di posti nella scuola di destino, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili all'interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle ammissioni in ruolo.

ART. 7 – RIENTRI, ASSEGNAZIONI E RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA.

1. Le operazioni di mobilità del personale docente sono protette dalle assegnazioni di ruolo definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono riammesse al proprio ruolo o alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di suo scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di insegnamento all'atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possiede abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8. Sono fatte salve, per tali docenti, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.

2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, al fine dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.P. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, l'Ufficio applica l'elemento di cui alla tabella per i trasferimenti a comando. L'assegnazione deve essere richiesta nel competente Ufficio entro i termini ultimo di comunicazione a SDC delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per gli anni scolastici relativi al biennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, garantendo, comunque, all'interessato di poter ottenere il trasferimento nell'ambito dei trasferimenti di cui all'art. 6.

3. Per il personale docente, già passato in altro ruolo o insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'interesse delle competenze provinciali, entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, presta la restituzione nominale di provenienza di quanti sono trasferiti in altre ruolo, nel contratto di copro che ne hanno fatto richiesta, su posti



posti vacanti e disponibili tutte le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità l'Ufficio di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente.

ART. 8 - SEDE DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decessi, etc.) e sui posti vacanti e disponibili del territorio dell'autonomia comunale o cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

a) le cattedre ed i posti, risultanti come posti per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema informatico;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.

Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale nominato nei ruoli di cui al precedente art. 7. Per l'a.s. 2019/20 dalle disponibilità sono inoltre detratte a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione d'organico, posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito delle procedure concorsuali relative con DDG 65/2019 ed inserito nella graduatoria relativa pubblicata entro il 31 agosto 2019, mentre per il personale docente individuato al sensi del DM 531 del 25 settembre 2019 tale detrazione avverrà a livello provinciale.

3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

5. Per le amministrazioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico da febbraio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate a termini dei trasferimenti provinciali.

6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel pieno di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:

- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;

- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;

- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti contesti e la distribuzione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di scuole (comunesecol, etc.).

7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto super, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore

delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità.

8. Il calcolo dei contingenti di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità superiore, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle percentuali dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore e favore della mobilità territoriale interprovinciale. (1)

9. I posti e le cattedre che si dovranno rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in ruolo e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare la disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Ne caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in partenza sulla provincia.

Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nel limite del contingente residuo ottenuti posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale non provinciale, fermo restando il rispetto dei contingenti destinati alla mobilità territoriale e professionale.

10. Sono tra le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all'art. 4, comma 4 del presente contratto nell'a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), l'eché per singola situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100 per cento delle disponibilità determinate a termine della fase I.

11. Per il personale di cui all'articolo 16 bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase II di allineamento.

(1) L'articolo 20 dello Statuto dell'Ente del 2003/04

Anno scolastico 2019-20 (posto di riserva destinato alla mobilità)

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti disponibili alla fine dell'a.s. 2018/19	1		1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
Posti disponibili alla fine dell'a.s. 2019/20	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
Posti disponibili alla fine dell'a.s. 2020/21	0	0	0	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

Anno scolastico 2020-21 (posto di riserva destinato alla immisione in ruolo)

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti disponibili alla fine dell'a.s. 2019/20	1		1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
Posti disponibili alla fine dell'a.s. 2020/21	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5
Posti disponibili alla fine dell'a.s. 2021/22	0	0	0			1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

ART. 10 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE AI CENTRI TERRITORIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI CUI AL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012 N. 263 NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

1. I movimenti a domanda sui posti dei centri per l'istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola primaria e nella secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda.
2. Per l'indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli spazi dedicati sede di organico riuniti ai Bollettini Ufficiali.
3. L'indicazione di preferenze di comune o distretto o provincia non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province.

ART. 11 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CON TITOLARITA' SU SCUOLA - CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE

1. Nell'indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda. La richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a condurre l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventualmente scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutta la scuola, con eccezione di quelle che abolono classi a tempo prolungato.

2. Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si trova una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all'esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l'effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.

3. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell'Ufficio per una pronta conclusione.

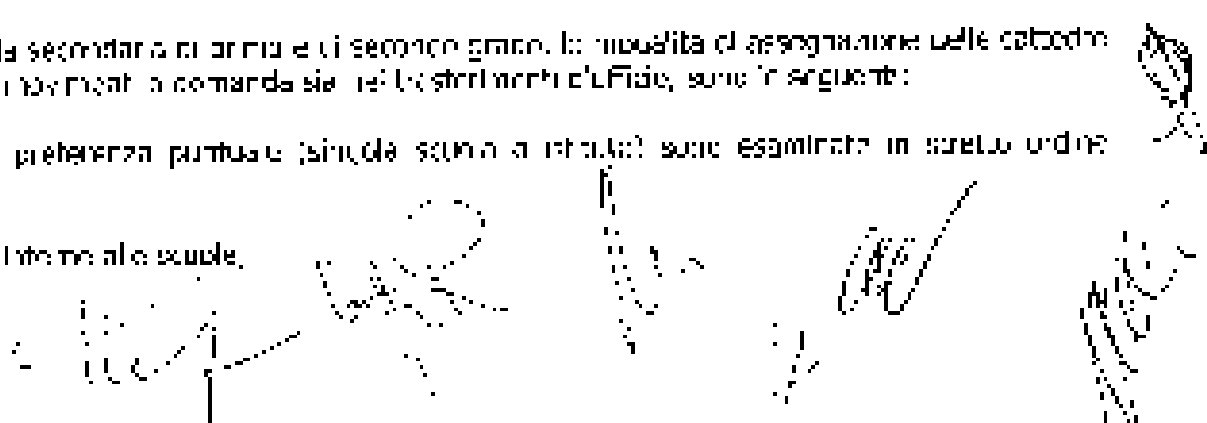
4. I docenti che erano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di competenza in dovranno, viceversa, farne esplicita richiesta.

5. Si precisa che la cattedra costituita su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario stabilito nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.

6. Per la scuola secondaria di prima e di secondo grado, la modalità di assegnazione delle cattedre interne, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'Ufficio, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale,

a) le cattedre interne alla scuola,



- b) le cattedre siano esterne stesse comuni;
c) le cattedre siano esterne tra comuni diversi;

2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminati in stretto ordine successivo:

- a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
b) le cattedre siano esterne con completamento all'interno dei comuni per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
c) le cattedre siano esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino;

Perquisitamente per la mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 le lettere b) e c) dei punti 1) e 2) sono unificati, ovvero non sono distinte le cattedre esterne con completamento all'interno del comune o tra comuni comuni.

7. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo l'ordine stesso di loro.

8. Quindi, a seguito di coniazione di ore nell'organico di diritto, si costituisce ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nel 2° scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuo e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto aggiornata con tutti i docenti a 31 agosto, tenendo conto una fila in attesa a far parte dell'organico del precedente 1 settembre e saranno ultimamente inseriti nella graduatoria e con la predisposizione di cui a art. 11, comma 3, lett. c) del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle mobilità e dei criteri di applicazione delle preferenze art. 13 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile della coniazione disposta.

ART. 12 PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

1. Coloro che desiderano il trasferimento, all'interno dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, devono fare specifica richiesta riportando il codice corrispondente al corso serale pertinenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, devono fare specifica richiesta riportando il relativo codice.

2. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, devono comunque formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.

3. Nel caso in cui l'insegnante accetti preferenza di tipo sintetica (comune, distretto, provincia), nonché tal preferenza con completamento cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve fare esplicita richiesta nella apposita casella del modulo comune. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.

4. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna tra cui tutti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta

per le cattedre ordinarie e tutti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre ordinarie con dialati e con aerali.

5. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che, qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, l'approdo nella del modulo comando, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:

- a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- b) corso serale per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.

ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente insorte, secondo l'acquistato ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per la quale trovano applicazione, fatte eccezioni per il solo punto f) che vale anche per la mobilità professionale. Per unità di precedenza sottolineata viene evidenziata la fase e la fase del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

1) INABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordinamento, in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale scolastico recente non occorrono (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 103);
- 2) personale emendato (art. 61 della Legge 27/03/92).

11) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TIPOLOGIA

Tutto il personale docente trasferito a nomina condizionata d'ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, assente), ha diritto a rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in qualità di supplente, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i momenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ordinamento successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentata domanda condizionata. (1) (2)

La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, o vale a tutto il richiedente. Prima precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di località al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nel caso di modifica della provenienza di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

Tale precedenza opera a condizione che gli interessati abbiano presentato domanda per ciascun anno dell'ordinamento e che richiedano come prima preferenza la scuola della quale sono stati trasferiti d'ufficio o per preferenza sintetica (comune e/o cattedra) comprendendo di tale scuola, diretto o istituto (3). A tal fine il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo comando la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale supplente, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'art. 13 del modello predisposto per le istanze di mobilità. Nel caso di

espressione di preferenza sintetica e precedente in esame ha effetto limitatamente alla situazione anagrafica dove l'interessato era titolare, a cui viene attribuita prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui hanno goduto (art. 6).

L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per l'adempimento della precedenza per il rientro nella scuola o nella assunzione nella presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio è compilabile e riportato nell'apposito allegato all'O.M. del trasferimento o predisposto per la stampa on line, tenuto in conto il fatto escludito l'elemento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo biennio, nell'apposita casella del modulo-dichiarazione, oppure non allega la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene al diritto di istruzione per gli alunni i personale nominato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo biennio.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola sponsor, la precedenza in esame è associata alla sede di organico che comprende il plesso col quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo biennio (3). Vale la scuola dell'anno in precedenza di cui la presente comma è pertinenti assegnata alla sede di organico che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario in detta precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo biennio (4).

L'assegnazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale nominato abbia richiesto, in ciascun anno dell'anno successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o diretto in soprannumero sulla provincia, stanga l'assegnazione provvisoria all'interno della provincia, qualora il medesimo richieda o abbia richiesto, in ciascun anno dell'anno, il rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'anno in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna al istituto al fine dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti pubblici, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedenza titolarità/incarico viene altresì riconosciuta, nell'anno, al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nella predetta scuola o istituto ai sensi della ex disposizione amministrativa, qualora l'interessato, integrato, in ciascun anno dell'anno successivo, il trasferimento nella scuola di precedenza titolarità/incarico ovvero nel comune.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'anno, che risultasse pendente dalla scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantenere il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di pendente posta invece rispetto alla richiesta di trasferimento in altro sede, le comprese i termini nella scuola di precedenza titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola o nel comune di precedenza titolarità, entro i limiti dell'anno iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda di trasferimento a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'anno: il diritto nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso

11

dell'ottanta. I trasferimenti con altre preferenze espresse nella domanda non interferisce la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

71) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CURATIVE

Nelle cartelle delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trova nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamata dall'art. 60 del D.Lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore al due terzi o con particolari lesioni alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1958, n. 116;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha alcune gravi patologie di natura cronica a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che a prima di tali preferenze sia relativa a comuni in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra comuni diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 4, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamata dall'art. 60, del D.Lgs. n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 2), perde il diritto a finire nella precedenza se partecipa ai concorsi nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o comune supcomune o oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di origine, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o (istituti compres) nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cui prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicino ovvero una scuola con sede di origine in altro comune anche non vicino che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (3).

72) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEI FIGLI REFERENTI UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (6)

Nella I fase solo tra comuni diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 41 comma 5 e 7 della L. 104/92, richiamata dall'art. 60 del D.Lgs. n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale del disabile in situazione di gravità.

Quando entrambi i genitori hanno impossibilità a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuto la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi col soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (6) e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra comuni diversi dello stesso comune e nella II fase per



trastornianti, se solo il figlio individuale come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria qualora il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 29.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8);
3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, del 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs. 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Il prioritario scolastico appartiene ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che compiendo il comune ove risulti convalidato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il proprio comune o distretto suo comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del gradetto comunale o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche con prese in essi. Detta precedenza si applica anche alla 1 fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti convalidato il soggetto disabile è obbligato indicare l'istituto scolastico a cui, del dominio del comune non posti richiedibili (5) ovvero una scuola con sede di comune o altro comune anche non vicino che abbia una sede/aula nel comune di dominio del assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intera comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del comune, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita l'ogica tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente muto, o, essendo incapace a provvedere, alla stregua del coniugato, o entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o della sorella, in grado di prestarvi assistenza, ovvero di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

La particolare condizione fisica che dà diritto alla precedenza di cui al presente punto IV) della mobilità è permanente e deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

11

Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 35, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti.

La richiesta del Transfer deve essere presentata contestualmente alla domanda di trasferimento.

VI) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ:

Il personale analitico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, scuola o istituto di prosecuzione titoli di cui al precedente punto II) ha inoltre, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a nominare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio nel comune di precedente titolarità o, qualora non siano i posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le tabelle faeele di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'aver avuto trasferimento d'ufficio (posto con una corrispondente posto di sostituto).

Per finire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il stesso soggetto è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'aver avuto trasferimento d'ufficio (10) (11).

Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta a personale trasferito in quanto sopranumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale considerandolo a tal fine e condizione disponibili nel centro di organico del comune indicato. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto sopranumerario o fuori distrettuale 90 posti per istruzione e a formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.

Il diritto viene valutato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza e distretto. La precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza istruzione distrettuale.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti pertanto posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno nella precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantenere il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata a permanenza della situazione di permanenza posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, nel complesso il diritto nel comune di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del tabellario iniziale.

Nei riguardi del personale analitico sopranumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, con richiesta come precedenza, in ciascun anno dell'ottennio il diritto nel comune, aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VII) PERSONALE CIVILE DI VILTA' O DI CATEGORIA EQUIPARATA (7)

In base a disposto dell'art. 17, legge 28.07.1995 n. 266 e dell'art. 2 legge 7.03.2001 n. 36, il personale scolastico civile convivente da personale militare o di categoria equiparata, nonché il coniuge di coloro cui viene corrisposta l'indennità di abitazione scuderia e che si trovano nelle condizioni previste dalla citata norma, ha titolo nelle graduatorie di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisce al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abitualmente con figlio



effetto del rinvioamento in integrato, e in mancanza di indicatori scolastici richiesti, al comune viene offerta una sede con sede d'organico in altro comune anche non volente che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito il coniuge ovvero abba eletto (comitato alba del collocamento in integrato). L'indicazione della preferenza sintetica per l'intera comune di rinvioamento, valida per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di rinvioamento produce la possibilità d'accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tal caso, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Per finire di tale precedenza gli interessati dovranno compilare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dall'OM che regola i trasferimenti.

I beneficiari di tale precedenza, nel caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare comandi di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali comandi non possono, comunque, essere inoltrati oltre le scadenze previste dall'OM sulla mobilità del personale scolastico.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di rinvioamento al coniuge trasferito, possono essere eliminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOBRE CARICHE PUBBLICHE E NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consigli di pari opportunità, a norma della legge 3.6.1999, n. 235 e del D.Lgs. 11/08/2000 n. 757, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di T. e M. fare riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale ricopre il mandato. In mancanza di tale condizione, l'ufficio di destinazione, al comune vincitore, l'indicazione della preferenza sintetica per l'intera comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione produce la possibilità d'accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tal caso, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

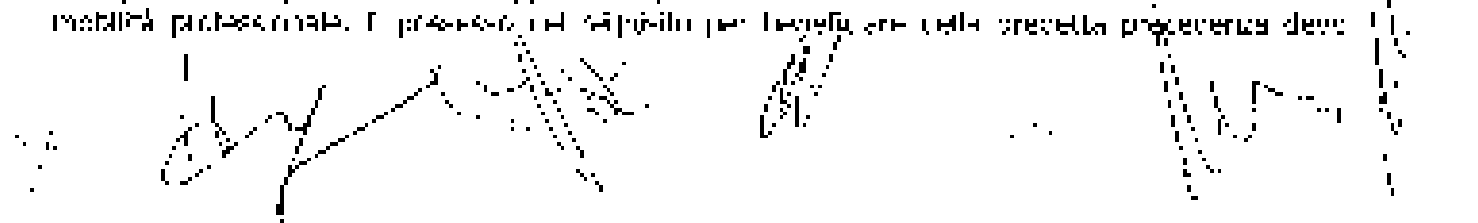
L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

A termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detta persona non è nella stessa o provvisoria in cui risultava abba e assegnata prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuata quale supplente e vincente alla mobilità d'ufficio.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPIRANTE ALLA SINDACATO E DI CUI AL C.C.N.L.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspirante sindacale di cui al C.C.N.L.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale per la provincia ove ha scelto attività sindacale e nella quale risulta iscritto da almeno tre anni.

Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il processo del rinvio per beneficiare della predetta precedenza deve



resse documentata mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, recata ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 415 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DISTINTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERCENTUALE POSTO.

a) I docenti beneficiari delle precedenza previste ai punti I), III), IV) e V) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle nomine, si indicano, non sono inseriti nella graduatoria risultante per l'individuazione dei percentuali posti da trasferire definitivi, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Al tal proposito si precisa che:

a) l'esclusione dalla graduatoria, in base per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV) si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia e nel distretto dell'assistito.

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria, in base per l'individuazione dei percentuali posti si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV).

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/sezioni, ubicata nel comune o nel distretto sub comunale del consiglio del territorio assistito.

L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazioni di disabilità "in via di guarigione") purché la durata del trattamento superi i termini di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche l'impiego di docenti delle predette categorie, il personale in questione verrà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

c) Il personale beneficiario delle precedenza di cui ai punti III), IV) e V) non inserito nella graduatoria (Istituita per l'individuazione del percentuali posti), è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione ai SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione dalla graduatoria.

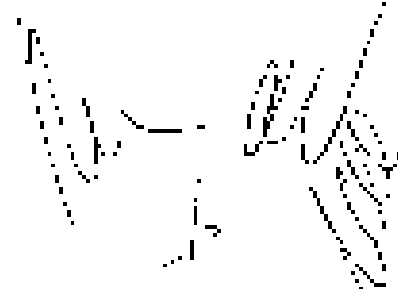
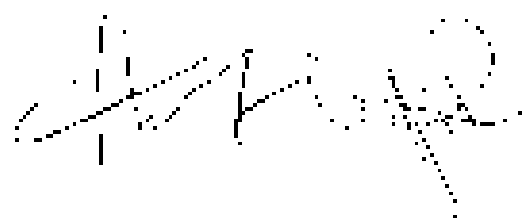
In tali casi l'organo scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'organo territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la ammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei percentuali posti.

3. CAMBIO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

a) Le precedenza di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della assegnazione del personale a seguito di dimissionamento.

b) Le precedenza di cui al comma 2 sono riconosciute solo al fine dell'esclusione dalla graduatoria risultante per l'individuazione dei percentuali posti, comunque l'individuazione dei percentuali posti a seguito di dimissionamento.

c) In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 3, il diritto all'iscrizione nel beneficio delle precedenza di cui al comma 2 della graduatoria per l'individuazione della cattedra vacante espressa costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per la cattedra vacante come costituita tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi).



ART. 16 - PERSONALE DOCENTE TRASFERITO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITA'

1. Il personale docente trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 463 del D.Lgs. n. 297/84, per incompatibilità con la scuola o con la sede non può ottenere il trasferimento, né la domanda di direzione, né l'assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di origine della quale è stato trasferito.

ART. 17 - CONTENZIOSO

1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico e dall'autorità ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentito a presentazioni, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi negli atti contestati entro i successivi 15 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande. Testi dal 10%. Le decisioni sui ricorsi sono atti definitivi.

2. Sono controversie riguardanti le materie della mobilità in sezione ogni atto che si ritenga lesivo dei propri diritti, gli interessi possono essere in procedura prevista dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di concorsione ed arbitrio apportate al C.d.R. di Procedura Civile dall'art. 31 dello stesso 4 novembre 2010 n. 163. Essendo richiesta entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di concorsione relativa a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda provvede alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia interessata. Non saranno presi in considerazione altre forme di concorsione delimitate dal trasferimento se non quelle previste in sede di gestione amministrativa o civile.

L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'Amministrazione. L'atto di movimento viene notificato a ciascun docente compresi quelli non hanno ottenuto i trasferimenti.

ART. 18-INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

1. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA (1)

Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:

A) Un'azione nella scuola secondaria di I e II grado.

Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino infrazioni di due o più istituti scolastici di uguale o di diverso ordine e grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:

1) In istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico dell'autonomia ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei posti di posto;

2) In istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico dell'autonomia, perché appartenenti a diverso grado, costituiscono ed esiste secondo

organismi ed i docenti titolari finanziari o inclusi in graduatoria d'ordine al fine dell'individuazione del pendente posto.

3) Dimensionamento dei nuclei didattici e/o istitutivi comprensivi, per la relativa parte di organico.

Nella scuola primaria e nell'infanzia l'individuazione del pendente posto avviene come segue:

1. nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che non confluiscono internamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo o formano un'unica graduatoria, distinta per tipologia, per l'individuazione del pendente posto;
2. nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli classi o scuole dell'infanzia confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel primo circolo comprensivo ed assegnati nel corrente anno scolastico dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell'infanzia medesima presenta esonerato, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'assegnazione della titolarità nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L'istituto territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituti comprensivi in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell'infanzia. Al fine dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formazione di un'unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedenza narrativa di risultato della mobilità. I docenti in esonero nei plessi che è confluito in in altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità al fine dell'individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedenza sia stato soppresso. In quest'ultima caso i titolari individuati soprannumerari confluiscono a domanda nella precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dell'art. 13 del presente contratto.

C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di I grado o di una sezione storica, e l'istituzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono a titolarità nel nuovo istituto secondario le seguenti modalità.

L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o plesso comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni storiche confluite nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche confluite. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come pendenti posto, vengono assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppressi individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in caso di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dell'art. 13 del presente contratto.

7) Successori e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche.

Nei casi in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo, il personale docente dell'istituto medesimo, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classe ma tende a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.

13

L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'intera graduatoria per singola classe di concorso o parte comunque non tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti rimpiazzati derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non pendenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità ai posti della scuola di appartenenza titolare e, in subordine, ai riservati posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno diritto ad usufruire della precedenza al centro, in fase di mobilità, in una data scuola oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

Quanto ai processi di dimensionamento di cui alle lettere B) e C) non si realizza in unico organico, in quanto le situazioni scolastiche coinvolte non ed essere appartenenti a diverso grado, i docenti titolari rimangono in cui la graduatoria esiste a fini dell'individuazione dei pendenti posto.

Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l'attribuzione delle relative classi o alunni ad altre istituzioni scolastiche in diverso comune. Il personale docente titolare dell'istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a trasferirsi mediante esercizio di opzione nell'istituto di confluenza, secondo l'ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola. Quando il docente non esercita la suddetta opzione, diventa automaticamente pendente posto.

I docenti del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a norma della precedente per il centro, in fase di mobilità, nell'istituto di confluenza, come previsto al punto D) dell'art. 14 del presente contratto. A tal fine gli stessi possono presentare domanda concorsuale all'istituzione non statale di precedente titolarità i motori della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

E) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la chiusura del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola reportaria, scuola serale o scuola cattolica, i docenti della scuola soppressa sono individuati come pendenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e i trasferimenti delle precedenti di cui ai punti D) e V) dell'art. 13 del presente contratto e per le condizioni successive in una scuola del comune di loro scelta.

2. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A fini della formulazione delle graduatorie di cui al precedente comma si applicano i criteri previsti negli articoli del presente CCNI relativi all'individuazione del pendente posto e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del soprannumerario. Il servizio pre-titolo e quello in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come da tabella allegata per la mobilità d'ufficio.

Nelle operazioni di cui al presente articolo si tiene conto delle precedenza comuni ai cui all'art. 13 solo ai fini dell'assegnazione data un'uguale per l'individuazione dei pendenti posto (art. 13 comma 2) e nel caso di più nella riassegnazione della titolarità nell'ambito del luogo di dimensionamento.

4. DISPOSIZIONI COMUNI

I docenti che hanno esercitato titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità contenute nel presente articolo, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti pendenti posto. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell'ottanta precedente da una soluzione provvisoria conosciuta nelle graduatorie di dimensionamento, mantiene il diritto al centro alle condizioni previste all'art. 13, comma 1, punti II e V del presente CCNI.



1.3) E' approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente con la seguente deliberazione: con il resto di tale importo accreditare in conto.

ART. 18 bis. MOBILITA' TRA PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO L'ASSETTO TERRITORIALE DI COMPETENZA

In prima applicazione per l'ans. 2019/2020 la disciplina del presente articolo viene adottata per la provincia di Monza-Brianza e verrà progressivamente adottata per gli altri casi.

1. I trasferimenti a domanda vanno a dare scatti a gli istruiti delle province statali che hanno modificato l'assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito definiti.

Per consentire l'eventuale rientro nella provincia di provenienza italiana del personale a cui l'attività è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative disposizioni di mobilità sono disposte secondo l'ordine e con le priorità previste nei successivi commi.

In presenza di procedimenti di dimensionamento di strutture scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 19, 45 e 46 del presente CCNI.

2. Personale docente

A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma 1, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e nel caso eventuale in soprannumero.

B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenza previste dal presente CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuali con le modalità di cui alla precedente lettera A).

C) Il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall'art. 13, comma 1, punto II e V del presente CCNI.

3. Personale A.T.A.

A) I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. di cui al precedente comma 1, nei 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall'art. 39 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale eventualmente in soprannumero.

B) I predetti trasferimenti sono disposti nel rispetto delle precedenza previste dal presente CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti individuali con le modalità di cui alla precedente lettera A).

C) Il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall'art. 45, comma 1, punto II e V del presente CCNI.

4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle province di nuova istituzione.



ART. 19 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

1. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo specifici in sezioni speciali e, in particolare, alla scuola primaria, su posti del corso di istruzione per gli alunni della scuola primaria attivati presso i centri territoriali. Per l'individuazione dei soprannumerari nei confronti del personale apurabile alle predette categorie si procede con le modalità enunciate nel successivo comma del presente articolo.

2. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. Per i posti di sostegno l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minori della vista; B) minori dell'udito; C) minori psichici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attività di cui sopra, qualora sia in possesso di titoli di specializzazione per altra tipologia per la quale all'interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con priorità, a domanda o d'ufficio, al trasferimento su tale posto.

3. Nell'organico della scuola primaria vengono compilati distincti graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posti comuni, lingua inglese). Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa a tale posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti titoli sull'organico dell'istituto. A tal fine l'Ufficio territorialmente competente, attraverso eventuali uffici che di territorialità da competere entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari su posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine stabilito dall'art. 10, per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione graduatoria dell'istruzione scolastica delle relative graduatorie concernenti gli insegnanti titolari su scuola (1). Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tavola di valutazione con le promozioni concernenti l'istituto di ufficio. Con l'elemento valutativo deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, o successive modifiche ed integrazioni. Il servizio preposto o in altro modo in tali graduatorie viene valutato come dalla tavola 2 allegata per la mobilità d'ufficio. Il dirigente scolastico formula la predetta graduatoria tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine fissato per la presentazione della domanda di trasferimento. Al fine dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti, posta da trasferire dall'ufficio del soggetto beneficiario della precedenza di cui al punto I), II), IV) e VII) dell'art. 13 del presente regolamento, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengono a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'art. 10. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede all'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante su base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.



5. I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie in cui al comma 4, devono notificare per scritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nel loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare ammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del nuovo momento di trasferimento. Nel caso in cui i docenti abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La prassi dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo.

6. Ai fini dell'eventuale individuazione dei soprannumerari sui posti per l'istruzione dell'età adulta, attività presso centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della citata tabella per trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo.

7. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinata per l'anno scolastico in cui sono richiesti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i trasferimenti sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza da precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (I);
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali negli anni scolastici precedenti quello di cui al punto prima, entrati dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (2), nonché soddisfatti a una delle preferenze espresse.

duranti beneficiati delle precedenza di cui ai punti I, III, IV) e VI) dell'art. 13 sono escluse dalla graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

Nel ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggi prevale la maggiore età anagrafica.

(1) La graduatoria è formata esclusivamente, oltre al punteggio complessivo, dai punteggi attribuiti secondo il criterio:

(2) Il personale docente trasferito d'ufficio dalla sede precedente lavorata in autonomia o nei centri territoriali, anche prima di pervenire in sede, è da considerare come titolare nella scuola degli anni scolastici precedenti. Si considera invece come docente a domanda condizionata il personale, chiamato per essere trasferito, che prima dell'assunzione, per averne ottenuto la nomina, ha presentato richiesta come prima preferenza o soddisfatto ad altra preferenza.

(3) La graduatoria è formata esclusivamente dai docenti in posto come a parità di punteggio nella stessa scuola.

ART. 20 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, che per lungo o, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdenti posto, fanno richiesta che l'assolvimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.

2. I docenti in trasferimento d'ufficio che si trovano in concorrenza risultano alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla

approssimativa allegata al presente contratto. In caso di variazioni di punteggi o variazioni la maggioranza anagrafica.

3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi da presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sue sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della detta graduatoria. Il perdente posto di prima specie, o di sostegno, o di indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza riportando i titoli di specializzazione prodotti. Quando il docente non presenti il suddetto modulo, il dirigente scolastico provvede a comunicarlo sul sito in cui sopra all'ufficio territorialmente competente.

4. L'ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite dall'insegnante ed appura eventuali errori.

5. L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche a trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato necessariamente con il processo al trasferimento (ufficio nei confronti degli insegnanti di cui ha stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata).

6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno a permanenza nella sua scuola che determina le necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. Ovviamente, le preferenze espresse, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato come soprannumerario che presenti domanda condizionata a permanere nella struttura di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di appartenenza, purché esistenti, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di appartenenza oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ai suoi comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetica). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze primarie sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui all'art. 13, par. II) del presente contratto viene riconosciuto al docente trasferito nell'anno ottenuto in quanto soprannumerario a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. In caso di domanda condizionata qualora non espresso preferenze interpretabili prima di quella della propria provincia il docente non viene trasferito se vengono soddisfatte le preferenze interpretabili.

8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, anche di posto logico, richiesta da docente avente titolo e titolo di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riservato un posto nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta sul modulo domanda, nella scuola di titolarità dell'interessato.



non si tiene conto della sua domanda di trasferimento: rinunciata ed il dante viene riassorbito nella scuola.

9. Qualora il docente perente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nasca in un posto richiesto sia descrivibile, l'ufficio medesimo anno trasferito d'ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase del movimento (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di vicinorietà all'uso predisposta e pubblicata prima dell'effettuazione del movimento. (1). Il trasferimento d'ufficio del titolare di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e i subordinate posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di vicinorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali. La conciliazione segue la mobilità del titolare delle precedenti di cui all'art. 13 e, peraltro, nella sua provincia di appartenenza, il trasferimento a domanda.

10. Quando non sia possibile, per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato o soprannumerato sulla provincia.

11. Quanto precede si applica, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, al fine della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune a quale appartenevano i posti soppressi, o ad una scuola vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base dei criteri di vicinorietà.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posti speciali e ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.

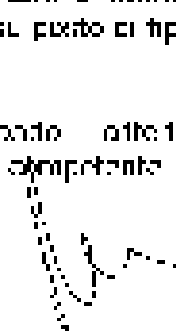
13. Quando non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della prima fase del movimento (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato possiede il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale possiede il relativo titolo. Quando non sia possibile l'insegnante è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nel comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di vicinorietà e sempre prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione o poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale possiede il relativo titolo.

14. Quando, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posti di sostegno, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione del movimento a domanda nell'ambito della prima fase del movimento (1), inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posti di sostegno per la quale l'interessato possiede il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possiede il relativo titolo. Quando non sia possibile, il docente è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di vicinorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possiede il relativo titolo.

15. Quando non sia in alcun modo possibile effettuare trasferimenti secondo criteri di cui ai precedenti commi nell'ambito dell'intera provincia l'ufficio territorialmente competente li assegna









definitivamente o provvisoriamente a scuola che abbia o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il conteggio spettanze per il posto comune); secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10. Se l'aspirante sia definitivamente, il docente ha diritto a riprendere nella sede di titolarità (art. 13, punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui è titolare ed in tal caso non ricomincerà nuovamente il vincolo concorsuale.

16. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è in attesa di soluzione scolastica di assegnazione ed è utile ai fini del computo del quinquennio. Nel caso di trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato riammesso posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

17. Quanto previsto dai precedenti commi si attua qualora durante il movimento non sia possibile rinviare insieme la posizione degli interessati al fine della loro assegnazione considerando posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del dato elenco di viciniorità. Nel caso di cui al comma 16, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, al fine dell'assegnazione a posto normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base dell'altro elenco di viciniorità, esclusivamente qualora permanga l'assenza di disponibilità sul sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nella stessa provincia.

18. Gli insegnanti abilitati nei centri diabetici per gli adulti addebiati ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 24 ottobre 2012 n. 263, individuati per ogni scuola, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di permanenza ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione nell'annotata tabella dei comuni vicini, quale sede di provenienza dei docenti docenti, viene considerato quello del centro territoriale medesimo.

19. Qualora non sia stato possibile bastare la domanda i docenti di cui al comma precedente, vengono bastare definitivamente considerando i posti di tipo comune secondo quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10.

Art. 20 - Note minime comprendenti per cui il ministero è disposto per le scuole comprese nel distretto di mobilità, per cui il ministero non impedisce il comune di ricevere o inviare docenti del Distretto.

ART. 21 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

1. Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile restituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spessori orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra previsto, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'istituzione determinata per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano soprannumerari, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione a egari, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Il servizio anagrafico e in altro ruolo in cui l'istituzione viene valutata sono nella tabella 2 allegata. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alla lettera "a" e "d" del titolo II della data tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni autorizzazione scabata l'individuazione dei docenti soprannumerari viene



attribuita esclusivamente per la cattedra e per i posti di insegnamento, relativamente ai posti di insegnamento attribuiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno. L'individuazione dei docenti appartenenti ad una delle classi, alfabetiche simultaneamente, per ciascuna tipologia A) minori della vista; B) minori dell'udito; C) minori psichici, secondo la miscelata e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente nominato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, quando sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia ristabilito un posto, partecipa con precedenza a domanda d'ufficio al sostituito su tale posto. Nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti appartenenti sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno.

2. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio i curriculum sono aggiornati con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.

3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, compilano e alleggeriscono all'Albo le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alla seguente tabella con le prioritari concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti sono da trasferire d'ufficio dai soggetti beneficiari delle precedenza di cui al punto 1), 11), 12) e 13) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengono a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione dei punteggi spettanti sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è attribuita in base alla maggiore età anagrafica.

4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, devono modificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerario e che nel loro contratto dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria contingente, ai fini del trasferimento d'ufficio sopra, il modulo domanda allegato all'O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.

6. Per l'individuazione dei soprannumerari sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente formula distinta graduatoria per classe di concorso, su base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti centri.

7. Tutti gli interessati devono necessariamente riportare i curriculum con i quali sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumerario, quando abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale, ed intenda pertanto partecipare a movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumerario nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere nuovamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo domanda. Non si dà seguito al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumerario viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga coperta con completamente da titolari.

8. I docenti in soprannumerario, quando invece voglia comunque partecipare a movimento a domanda, deve rispondere alternativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del

modulo-domanda. In tal caso, l' docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. In caso di accoglimento della domanda condizionata l' insegnante si considera a tutti gli effetti come beneficiario d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata a permanenza della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, due preferenze, anche il codice relativo all' intero comune di titolarità oppure relativo al ristretto sub comunale di titolarità, prima del codice relativo ad altri comuni ovvero ad altri distinti sub comunali (sia di singola scuola, sia distrettuali). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze parziali sia distrettuali per altre provincie, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Qualatamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il concetto di cui art. 13 punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultima offerta in quanto soprannumerari a domanda condizionata e l'ufficio deve aver presentato alcuna domanda. Si precisa che nella "potes" in corso il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le perforazioni necessarie anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumerario. Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili i numeri da assegnare ed escludendo che la precedenza in graduatoria o l'anzianità la sua posizione di soprannumerario. Si precisa, alla voce di numero prevista nell'art. 13 punto II) del presente contratto, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nell'ambito nella scuola di precedente distretto che la valutazione della continuità di servizio. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quella della propria provincia il docente non viene riassegnato ma vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

9. Nei confronti dei docenti titolari si presuppone per l'assunzione e la formazione dell'età adulta alcuni presupposti territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le prestazioni, con i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di cui ha prestato servizio anziché e medesimo.

10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove assunzioni di soprannumerari con riferimento alle graduatorie organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l'ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumerari ammessi e graduatori di cui al punto 3), formulate sulla base della tabella di valutazione con le predizioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro i termini previsti per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici affiggono all' albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova composizione organica e notificano agli interessati, a loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti interessati, che saranno ritenuti a considerare l'annuncio in termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta nomina il modulo-domanda di trasferimento tipo di passaggio allegati all'ufficio sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento ego di passaggio, eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di categoria indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Oveveramente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state svolte le operazioni di mobilità. I dirigenti scolastici riferiranno immediatamente all'ufficio territorialmente competente il modulo-domanda de



docenti immediati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali regolari.

11. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i necessari sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità e domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali negli anni scolastici precedenti a quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente anno scolastico per mobilità d'ufficio o a domanda considerata (2), anzitutto soddisfatti o uno delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenza di cui ai punti I), III), IV) e VI) dell'art. 13 sono esclusi dalla graduatoria come previsto nel comma 2 del suddetto articolo.

In ciascun gradimento a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

12. Si rammenta che negli istruiti trasferenti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

(1) La graduatoria comprende inoltre i ponteggi complessivi e ponteggi divisi (serali, domenicali).

(2) Il docente docente titolare o sostituto ordinario che, avendo maturato nella carriera precedente l'anzianità di servizio, viene trasferito nella scuola degli anni scolastici precedenti, si considera invece come docente sostituto e docente titolare condizionale come il caso dell'istituto, per essere richiesto o scelto al momento dell'assegnazione e considerato per l'anzianità di servizio.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

1. L'insegnante, titolare su postodiato, individuato come perente posto sull'organico dell'autonomia del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico ai sensi del presente articolo, può partecipare al trasferimento a comando.

2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionare al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionata, desiderando partecipare comunque al movimento secondo le modalità indicate al successivo comma.

3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con la modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Ovviamente, e anzitutto espressa, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

5. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbita in precedenza nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

10. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio dei docenti degli insegnanti ai cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

7. Quando il docente pendente dalla non presenza domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei suoi familiari sia disponibile, il docente stesso viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di Crotone (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune vicinore sulla base dell'apposita tabella di vincolietà (2) all'uomo predisposta e pubblicata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1.

8. Il trasferimento d'ufficio dei docenti di posto comune viene disposto considerando anche i posti d'istituto per l'età adulta. Tale operazione segue la modalità dei titoli della precedenza di cui all'art. 13 del presente contratto e prevede, nella sola provincia di Crotone, i trasferimenti a domanda.

9. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare con un voto o movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono richiesti, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza o con i punteggi spuntati per i trasferimenti a domanda. Quando essi non vengono trasferiti nel corso delle suddette operazioni, o sempre che permanga la posizione di soprannumerario, si procede al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nel precedente comma.

10. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumerario ai fini del trasferimento d'ufficio, valida per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d'ufficio medesimo, si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del presente contratto.

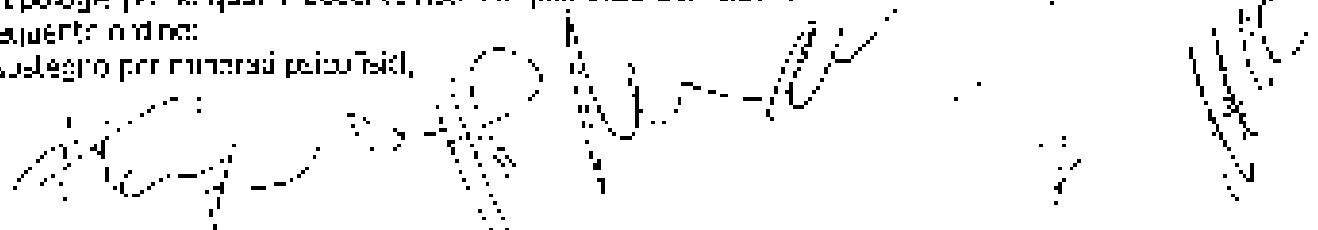
11. Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumerario sono a carico dei posti disponibili considerando tutti i posti e le cattedre (compresi, nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite inizialmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi e tempi prolungati). I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti esauriti con attività di sostegno per i docenti italiani su classi di concorso, attesa che l'assegnazione "ex novo" su dette posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Al solo fine dell'identificazione del comune da cui prendere per l'eventuale applicazione della citata tabella di vincolietà, la sede di provenienza del docente italiano sui posti attività presso i centri territoriali viene considerata "il comune" dove si trova la sede di insegnamento del docente territoriale di Crotone. I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

- 1) in scuole del comune di Crotone (1);
 - 2) in scuole di comune vicinore (1) secondo la tabella di vincolietà di cui al presente comma 6;
 - 3) sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di vincolietà dei comuni.
- Relativamente ai punti 1) e 2) lo scorporamento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.

Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è risposta con le medesime modalità di cui ai centri prenditori prima nella scuola di Crotone, in scuole del comune di Crotone (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di vincolietà (2).

In ciascuna delle fasi predette, nella scuola secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali i docenti risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

1. sostegno per minorati psichici,



2. sostegno per minori del posto;
3. sostegno per minori della classe.

12. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di rientro, si procederà al trasferimento d'ufficio nel comune che comprende la scuola di precedente titolarità.

(1) Questo articolo non si applica ai docenti a regime del trasferimento d'ufficio assegnati nel comune di distacco o di cui avviene l'abbandono della provincia, allorché abbiano richiesto di essere assegnati presso la scuola del comune di provenienza.

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI PER POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE NONCHÉ PER I POSTI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

1. L'eventuale trasferimento a domanda o d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, o, limitatamente alla scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro tipo posto, e viceversa pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, non può venire a ripologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva a docenti in attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina da senza sede, che invece risultano disponibili al inizio delle operazioni di mobilità. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la ripologia dei posti di scuola speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, eventualmente indicato nel bando di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere alla rielaborazione dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, a fine di garantire l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.

2. Nel corso dei movimenti interprovinciali e dove altresì tenuti conto delle unità di personale presente posta di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di reclutamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sostenute su posti di tipo comune.

3. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell'organico dell'Amministrazione della scuola regionale vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, lingua inglese nella scuola primaria) eventualmente disponibile nel corso dei movimenti è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei limiti cui nell'ambito della provincia necessaria, non si senza dover soprannumerare o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia, fatta salva la precedenza di cui all'art. 13.

I docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esuberanza (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).

I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale venendo su posto di sostegno, non hanno l'obbligo di permanenza per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.

4. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.

5. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti già titolari su tali tipi posti.

6. I docenti titolari nella scuola ed istruiti in ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, in caso di possesso del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al reclutamento su posti di sostegno esprimendo la preferenza per una tipologia di insegnamento

sezione del modulo domanda, con l'incarico del ufficio meteorografico risale al 1890, dell'attuale sede del istituto dell'istruzione secondaria di II grado.

7. Il trasferimento di posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno comporta la permanenza per almeno un biennio in tal data della decorrenza del trasferimento su tal tipologia di posti. Tale obbligo non si applica nel confronto dei docenti trasferiti a normale o indennizzata in quanto soppiantamenti da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale persona conserva titolo a/o precedenza di cui all'art. 13 par. II) e V) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli della scuola speciale il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, o viceversa. Tale disposizione è intesa anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione amministrativa di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Dovranno anche le successive disposizioni del comma 8 in tema nel verso della inamovibilità nel ambito delle tre tipologie di servizio descritte.

8. Ai fini del computo del quinquennio (con relativo biennale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 123 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è da calcolare l'anno successivo in corso.

9. L'insegnante titolare di posto normale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la necessaria tipologia di posto ovvero per la sua tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico o Terziario per accedere alla quale possiede il relativo titolo di specializzazione.

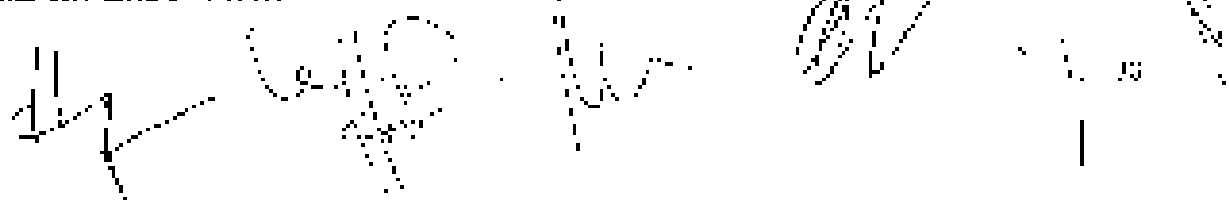
10. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico o Terziario ovvero di sostegno, per accedere a quelli possiede il relativo titolo di specializzazione.

11. I docenti titolari su posto di sostegno, per aver raggiunto al termine quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine o grado diversi. I docenti non sottoposti a passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio. Dovranno, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare al passaggio di ruolo su posti di tipo comune o su cattedra di concorso, fino al compimento del quinquennio.

12. Gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primarie inseriti in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per la sua tipologia di posto speciale o di sostegno per i cui incarichi possiedono il relativo titolo di specializzazione.

13. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative ai posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

14. In considerazione della peculiarità della attività di insegnamento nei casi funzionanti presso le strutture modulari o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio alla fine della ristrutturazione dell'art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 - (incluso l'anno in corso) - nei preselli cons., è prevista una priorità nella mobilità per andare in tutte e tre.



15. Analogamente a quanto disposto nel precedente comma, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, al fine dell'accesso ai centri di istruzione per gli adulti, adatti presso l'U.P.I.A. e altri centri di erogazione dei corsi serali, a favore del postulante che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione contenuta dall'art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 - ivi incluso l'anno in corso - nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'occupazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

16. I docenti che partecipano ai corsi di perfezionamento per il sostegno o ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentarsi a domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine previsto dalla DM sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SI 01.

Al posto di prefazione, con la data dell'art. 24, per la prima volta viene espressamente indicato l'istituto di provenienza

ART. 24 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, INSEGNANTI DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO - SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psichici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto da successive quanto comma, è richiesta il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.Lvo n. 297/94. (1)

2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito presso l'Istituto statale "Raneghelli" o in altri istituti autorizzati dal Ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di merito statali o altri istituti riconosciuti dal Ministero.

3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365 del D.Lvo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il ruolo preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondaria secondo i Professori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo i relativi Regolamenti, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarata corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell'art. 279 del D.Lvo n. 297/94.

4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psichici, per minorati della vista (ciechi ed anfibici), per minorati dell'udito (sordomuti e sordasordi) è richiesto il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati (sordomuti e sordasordi) della vista e dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 324 del D.Lvo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.

5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può richiedere, sempre a livello di nuova domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale o di sostegno nuovo, comune, speciale o di sostegno, infine solo speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto, contrassegnando - nell'ordine crescente - le apposite caselle numerate da modulo domanda (2).

6. qualora l'aspirante a movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suddette caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di nuova titolarità.

7. Dove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con la seguente modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminati le varie tipologie di posto presenti nella scuola secondo l'ordine espresso da decente; b) in caso di preferenza generica, verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle altre caselle, per tutte le scuole comprese, nella singola preferenza sintetica.

esclusa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminati le altre tipologie di posti, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette fasce del modulo domanda allegato al D.M. sulla mobilità.

3. Nell'ambito del sostegno, vengono esaminati le tipologie previste nell'ordine esposto nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei requisiti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza didattica. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulta in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo l' seguente ordine:

- sostegno per minori psichici;
- sostegno per minori dell'udito;
- sostegno per minori della vista.

(1) Sono previste alcune fasce riservate ai docenti D.F.R. n. 9/30 - secondo degli insegnamenti che non sono stati già previsti per l'assegnamento nelle fasce di ruolo previsto per l'assegnamento ordinario.

(2) In caso di scelta in materia di specializzazione di un candidato per l'attribuzione di un posto, questo posto preferenziale a diverse tipologie di posti, l'attribuzione della sede di posto non corrispondente a questa (1) sarà il preferenziale, con l'attribuzione del posto per la medesima tipologia di posti di cui non è stata scelta.

ART. 25 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO, CARCERARIE - SCUOLA PRIMARIA

1. Impieghi quinquennali di permanenza nelle scuole speciali e in caso di indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di mobilità in una circoscrizione qualsiasi titolo.

2. Gli insegnanti appartenenti a titoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituiti con legge 8 febbraio 1963, n. 77, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche provando, inoltre, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti in predetta ruolo speciale da almeno 10 anni, compimento del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1968, n. 525 - IV compreso l'anno scolastico in corso.

3. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è riservato secondo le modalità del presente articolo a quanto competente. Al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti nelle circoscrizioni in ruolo, prima della operazione di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti provvedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità delle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, con l'esser l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

4. Gli insegnanti di scuola primaria della scuola ed istituti di aventi particolari titoli, appartenenti al ruolo speciale (scuole statali non ancorate, scuole primarie statali per ciechi), individuati come pendenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, quanto si trovano ancora in qualifica, sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.



5. Per l'accesso alle scuole speciali, ai posti istituiti per attività di insegnamento a posti ad indirizzo didattico differenziato è richiesto:

1. scuole e posti di sostegno per minorati psichici, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psichici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del D. Lvo n. 287/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
2. scuole per analfabeti e posti di sostegno per minorati della vista, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del D. Lvo n. 287/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
3. scuole per sordità e posti di sostegno per minorati dell'udito, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del D. Lvo n. 287/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
4. posti istituiti presso gli istituti di educazione per minorati, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psichico conseguito al termine del corso previsto dall'art. 8, del D.P.R. 21.10.75, n. 972, il cui diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con quello di Giustizia (1) dai posti saranno assegnati d'ottenimento dai competenti uffici scolastici territoriali;
5. scuole di differenziazione educativa, titolo conseguito al termine di corso istituito ai sensi dell'art. 365, del D. Lvo n. 287/94.

6. Gli insegnanti delle scuole ed istituti avendo particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istitut. statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettiva servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituti, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'art. 12, del D.P.R. 24/7/75, il passaggio nei ruoli del personale insegnante delle scuole primarie. Accipiente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli delle scuole primarie che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni. Al fine del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Gli aspiranti ai passaggi debbono presentare domanda, redatta in conformità all'apposito modello, all'ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dall'OF. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo dell'Ufficio territorialmente competente alla data prevista dall'OF sulla movente del personale della scuola.

7. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), senza vincolo di intero comando, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell'organico comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno, su posto dell'organico comune, speciale e di sostegno, ovvero infine sul solo posto speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine preferito - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

8. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.

9. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle, il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza parziale (singola casella) verranno progressivamente eliminati le varie tipologie di posto esaminate nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente; b) in caso di preferenza sintetica viene esaminata a prima tipologia di posto presentata dall'aspirante (più alta casella, con le scuole comprese nella singola preferenza sintetica).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

espressa. Successivamente, con la medesima modalità, vengono esaminati le altre tipologie di posti, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette tabelle del modulo domanda allegato all'U.M. sulla mobilità.

10. Nel sostegno vengono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente, si procederà in caso di preferenze sintetiche. Il trasferimento d'ufficio del docente soprannumerario su posti di sostegno sarà disposto secondo la modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna scuola esaminata, a fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente è sottoposto al relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo l' seguente ordine :

- sostegno per minorati psichici ;
- sostegno per minorati dell'udito ;
- sostegno per minorati della vista.

11) Sono validi anche i titoli riconosciuti ai sensi del D.M. 11/03/99 in materia per gli insegnanti che, nel corso del servizio, non è stato possibile realizzare il titolo previsto per la specializzazione.

12) In caso di titoli di specializzazione di tipo abilitante per l'insegnamento della stessa prima, secondaria o diverse tipologie di posti, l'interessato deve indicare il grado della specializzazione in tavola "A" della predetta domanda, indicando l'ordine di preferenza tra le diverse tipologie di posto di abilitazione.

ART. 26 – SOSTEGNO E SCUOLE SPECIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA

1. I posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo al docente in possesso del titolo di titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno formulate secondo l'ordine espresso dall'aspirante. Cioè l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno. Il docente è assegnato in base alle preferenze espresse che possa essere soddisfatta nell'ordine di scelta indicato. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenze sintetiche.

2. In analogia a quanto previsto per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, gli insegnanti di scuole secondarie inferiori al posto di sostegno non vincolati alla permanenza di un determinato su dato scuola, e gli insegnanti titolari di cattedra, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso. Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l'ordine preferito (cattedra, sostegno) di gradimento contrassegnando, e apposto casella numerale, l'ordine espresso verrà analizzato rilevando la preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.

Non è prevista la fase di compensazione nella scelta delle tre tipologie di sostegno.

Il trasferimento d'ufficio del docente soprannumerario su posti di sostegno sarà disposto, secondo la medesima modalità di cui all'articolo 22, comma 11.

3. Nella scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'art. 15, comma 3 bis della L. 129/2004 che prevede: "In sostanza aree disciplinari non vincolanti ed essere vincolanti per gli insegnanti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 agosto 1999, n. 287".



successive qualificazioni, e per i docenti insediati negli istituti nati dalla graduatoria di questo delle procedure concorsuali bandite contemporaneamente con data di entrata in vigore delle leggi di conversione del presente decreto, i posti che restano a termine delle operazioni di insediamento indicati nelle 4 aree distinte proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area (1).

4. Nella graduatoria comprendenti gli esponenti a passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti del D.Lvo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, della specializzazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.

5. Appalti graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 324, del D.Lvo n. 297/94, chiedono il passaggio nella stessa area o in altra di I grado aventi particolari finalità.

6. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.Lvo n. 297/94, indicano come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali presiedono l'atto, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.

7. I posti di cui al presente articolo sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all'albo dei moduli.

8. E' consentito il passaggio a cattedra negli istituti statali per non vedenti e sordomuti per il passaggio a cattedra negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.Lvo n. 297/94.

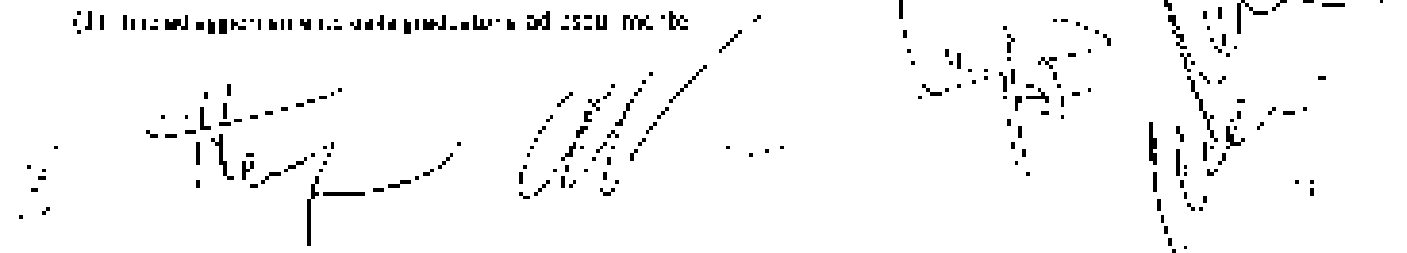
9. E' consentito, infine, il passaggio di cattedra dai ruoli dei docenti di istruzione secondaria di II a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti e ciechi e istituti con la legge 30/7/1973, n. 489. Per il passaggio a cattedra negli istituti di istruzione secondaria di I grado per sordomuti è prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al titolo art. 325, del D.Lvo n. 297/94.

10. Per il passaggio degli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedra negli istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo, ivi compresa quella in corso.

11. Le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per sordomuti e ai istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia richiesta. Detti posti sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all'albo dei moduli.

12. Viceversa, la domanda di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel corrente anno scolastico.

(1) In caso di sopravvenute variazioni graduatorie ad esaurimento.



ART. 27 MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

1. Gli insegnanti di religione cattolica, ammessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 188, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto dal presente CCNI, per trasferirsi nel contingente di docenti diverse da quella di appartenenza, ubicato anche in diverse regioni, ferma restando la collocazione dell'insegnante nel settore formativo di appartenenza.

2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire l'abilitazione in diversi settori formativi, nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, fanno parte della diocesi di appartenenza che in aula diocesana, anche ubicata in regioni diverse.

3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui al comma precedente è subordinata al possesso della sanzione certificata di idoneità rilasciata dall'ordinario della diocesi di appartenenza, da allegare alla domanda di mobilità.

4. Ferma restando l'assegnazione all'istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si svolgono nelle seguenti fasi:
I fase: mobilità intersettoriale verso i diversi settori formativi degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi.

II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione.

III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione.

IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse.

V fase: mobilità intersettoriale verso i diversi settori formativi degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.

All'interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate sui posti d'organico così come definiti dall'art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 188. L'uso come dei posti effettivamente vacanti è determinato al 15 settembre dell'anno di riferimento e fatto salvo l'accontentamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La riqualificazione delle disponibilità da trasferire ed interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al presente contratto.

6. In ciascuna delle fasi di mobilità per quanto competuto sono adottate le procedure previste dall'art. 13 del presente contratto. Il comune dove viene esercitata la precedenza deve trovarsi nel territorio della diocesi di provenienza. Si applicano agli insegnanti di religione cattolica punteggi previsti, al fine della mobilità, nel tabella di valutazione allegata al presente contratto.

7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengono a trovare in posizione di sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche di cui ai vari diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali (diocesani), predisposta dall'Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla circoscrizione specifica dell'anno ministeriale.

8. Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di vie sufficienti a ricostituire la cattedra e il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 il docente di religione di cui all'precedente paragrafo ha diritto a precedenza nel



cessi in cui richiesta utilizzazione per rientrare nella banda in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/2013 o 2013/2014 o 2014/2015 o 2015/16 o 2016/17, 2017/18 in riferimento alla mobilità per l'a.s. 2019/20, ovvero fino al 2018/19 per la mobilità del 2020/21, ovvero fino al 2019/20 per la mobilità del 2021/22.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

TITOLO SECONDO II

PERSONALE EDUCATIVO

ART. 28 - DESTINATARI

1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i carichi maschili che per gli educatori femminili, in conformità a quanto previsto nell'art. 4 let. c) del D.L. 1 luglio 2001, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere richiesto per singole situazioni, comuni, province. Si possono esprimere preferenze per non più di tre province oltre a quella di provenienza.
2. Quando si intende chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia deve essere presentato con un'unica domanda secondo le modalità stabilite dal C.M.
3. Gli stipendi di base che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono appartenere ai movimenti con la modalità disposta nelle presenti disposizioni.
4. Possono altresì partecipare ai movimenti gli Istituti trasferiti all'Ufficio per incompatibilità a sensi dell'art. 407, del D.Lgs. n. 29/99, ferme per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità con la data di applicazione dell'art. 408, del D.Lgs. n. 29/99. L'Ufficio territorialmente competente effettua il controllo delle preferenze indicate e le vacanti formula con la data di essere espresse circa incompatibilità da competente Ufficio dei procedimenti disciplinari.

ART. 29 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si svolge in tre fasi non fasi:
 - prima fase: trasferimenti all'interno dello stesso comune;
 - seconda fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
 - terza fase: mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale nel limite del circolante per cento delle disponibilità provinciali considerando il personale in vacanza. In caso di posto unico e disperso, il stesso viene assegnato con la medesima regola provinciale per il personale docente secondo l'articolo 8 del presente contratto.

2. Alla I fase partecipa il personale richiedente il trasferimento nell'ambito del comune di titolarità. Alla II fase partecipa il personale richiedente il trasferimento in comuni diversi da quello di titolarità nell'ambito della stessa provincia. A questa fase partecipa, per qualunque richiesta di mobilità nell'ambito della provincia di titolarità, il personale in attesa di sede.

Nella III fase si effettuano:

- i passaggi del personale richiedente l'assegnazione a posti della propria provincia di titolarità;
- i trasferimenti e i passaggi del personale proveniente da altra provincia.

ART. 30 DISPOSIZIONI COMUNI

1. Ad eccezione di quanto previsto negli articoli seguenti, alla mobilità del personale educativo si applicano le norme della mobilità presso il ruolo docente e previsioni di cui all'art. 4 del presente contratto; le norme sulle preferenze di cui agli articoli 13 e 14; nonché quanto previsto negli art. dell'elaborato provinciale autonomo e al concordato, articoli 13 e 14.



ART. 31 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTE POSTO

1. Quando, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell'istituto la necessità di procedere alla soppressione di posto in organico, l'ufficio territorialmente competente predisporrà i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione ai dirigenti scolastici interessati perché, a partire dalla conoscenza di tutti gli istituti italiani nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante istruzione all'atto della direzione,

2. In caso di trasformazione del contratto in solo semicondittito si procede alla individuazione di eventuali edizioni e in soprannumero mediante la compilazione di un'unica graduatoria.

3. L'individuazione dei docenti soprannumerari è effettuata attraverso la graduatoria unica del personale educativo come previsto dalla legge n. 334/1977. È fatta salva la quota parte di educatori delle stesse sezioni del contratto che ha garantito le attività curriculari svolgendo la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria. Qualora, in apparenza del contratto di settore, il Dirigente Scolastico ne individui la necessità,

4. Il dirigente scolastico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione della graduatoria relativa al personale educativo interessato al trasferimento nelle soprannumeri. Allo scopo di identificare gli istituti in soprannumero sono prese in considerazione gli elementi della tabella di valutazione dei trasferimenti diffusi. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso dagli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'individuazione della graduatoria distribuita per l'individuazione dei perdenti, preso da trasferire d'ufficio del secondo beneficiario delle precedenza di cui ai punti I), II), IV) e V) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengono a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Quando l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare l'autovalutabile ai fini dell'individuazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

5. Avverso la suddetta graduatoria gli istruiti interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione, motivata richiesta al dirigente scolastico.

6. Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente scolastico entro 10 giorni provvede alle rettifiche della graduatoria. Queste ultime, così definite, devono essere immediatamente comunicate all'ufficio territorialmente competente con la codificata in ordine al reclamo.

7. Gli istituti immediati come perdenti posta in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riannessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni indicate nei comiti precedenti. Nel caso in cui l'istituto abbia già presentato nei termini prevista domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda relativa a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.

ART. 32 - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE

1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi i posti che risultano vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 del presente contratto. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi consistenti gli eventuali soprannumeri. A fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti di fine corso, altresì, delle vacanze determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, eccedenza, etc.), vanno comunicate al sistema informatico nei termini fissati dall'OMI con riguardo alla mobilità e nel rispetto della prevista informativa sindacale territoriale.

2. Gli uffici scolastici territorialmente competenti pubblicano entro la data prevista nell'OMI, tali disponibilità e le comunicano a tutti gli uffici scolastici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alla altra provincia, ne cura l'immediata pubblicazione all'ABA, uniformata a quella relativa alla propria.

3. Non sono considerati disponibili i posti che al momento vacanti a seguito dei passaggi al ruolo del docente disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di assunzione definitiva se sono a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7 comma 2, relativamente al ruolo nel ruolo di provenienza.

4. La graduatoria compilata per le fasi della mobilità territoriale di cui al precedente art. 23, degli istruitori interessati al movimento è pubblicata all'ABA dell'ufficio territorialmente competente in data stabilita con apposita comunicazione che tenga conto della scadenza delle diverse operazioni. Gli interessati hanno a portata, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuali motivazioni relative all'ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.

5. Terminato il movimento, gli uffici territoriali competenti dovranno comunicare al sistema informatico del MIUR i posti così vacanti dalla mobilità interprovinciale ai fini del calcolo dei contingenti di ammissione in ruolo entro i termini perentori previsti dall'OMI.

ART. 33- PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALE DEGLI ISTITUTORI

1. Gli istruitori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'art. 12, del D.P.R. 970/75, i passaggi nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei precedenti ruoli speciali gli istruitori appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istruitori appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.

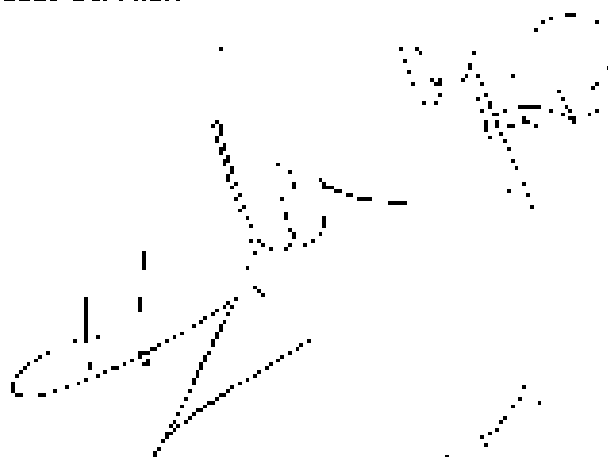
2. Al fine del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione biennale.

3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda, redatta in conformità all'aposta modello allegato all'OMI, sulla mobilità - per i trasferimenti della natura di mobilità all'ufficio scolastico territorialmente competente tenuto alla provincia per cui è richiesto il

movimento (ex ante) e quella di 100 mila landowe venga richiesto movimento per provincia diversa) nel termine e nella forma stabilita dal precedente titolo 2, in quanto applicabili.

4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per non più di tre province.

L'elenco nominativo degli utentari che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo dell'Ufficio tenuto talmente competente entro il termine perentorio previsto dall'art. 2, e comunicato al sistema informatico del MUR.



TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PERSONALE A.T.A.

ART. 34 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA

1. Le disposizioni relative alle mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A. appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Possono altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità i personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per almeno 5 anni in attesa della sede di titolarità, ivi compresi:

- il personale della Unione Russa Italiana e degli Enti di area vasta che risulta nel comparto scuola nei ruoli ATA ai sensi della legge 190/2014 (art. 1 comma 125) nel corso dell'anno scolastico 2017/18;
- il personale docente italiano ed appartenente alle classi di concorso 0555 e 0008, trasferito nei ruoli ATA in attuazione dell'art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 17.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e della L. 11, comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 138/2012. A fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui all'art. 10 comma 1 punti II e V rispetto all'ultima scuola di servizio per la quale ha acquisito la titolarità nei ruoli A.A. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in accordo iscritto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all'art. 10 comma 1 punti II e V;
- il personale che ha perso il ruolo di titolarità ai sensi dell'articolo 16 del CCNL 29 novembre 2007;
- il personale che ha ottenuta la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNL 3 dicembre 2009.

Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per la sede da e provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d'ufficio con tutti i suoi. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a tempo definitivo sul posto residuo dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. Al tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al concorso, a ciascun aspirante è assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di graduatoria, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande disueto, si prende come comune di pertinenza il comune sede di nascita. Nel caso, invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un comune territoriale organizzato nei centri provinciali per l'istruzione oggi adatti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 28 ottobre 2012 n.



26.1. si considera il comune del comune territoriale; per le preferenze previste si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Igualmente il personale non trova posto nelle scuole della provincia di titolare è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri essenziali per l'istruzione degli alunni a sensi di quanto disposto dal D.P.R. 17/20 ottobre 2012 n. 253 della provincia sequenda a tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali e partire dal comune relativo alla prima preferenza volta espressa.

3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato trattata dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un'area professionale continueranno a perfezionare nell'istituzione scolastica non prestata servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riqualificazione professionale previsti dall'art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 20.7.2008 e dall'art. 47 del presente contratto.

4. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico al personale ammesso in ruolo con precedenza 1° settembre 2018 nel profilo professionale di assistente amministrativo o tecnico sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2017, n. 206 e di stabilizzare analitico sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 1, commi 622-625, della legge 27 dicembre 2017, n. 206 è assegnata la disponibilità presso l'istituzione scolastica su cui è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio sul tempo determinato nell'istituzione scolastica.

5. Per l'a.s. 2018/2019 il personale di cui al comma precedente non partecipa alle procedure di mobilità.

ART. 35 – MOBILITA' PROFESSIONALE – DESTINATARI

1. Il personale A.T.A. è compreso quello trasferito dagli Enti Locali e quello di cui all'art. 54 trasferito nei ruoli ATA a sensi dell'art. 1 comma 425 de la legge 190/2014, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti nella tabella D del CCNL 24 luglio 2003, ma in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del CCNL 20.7.2008).

ART. 36 – MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA TRANSITATO NEI RUOLI STATALI

1. Il personale ATA transitato nei ruoli statali da altri comuni e dipartimenti dall'a. s. 2017-2018 si sente delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall'anno scolastico successivo, secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio sortante secondo le tabelle allegata. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valgono solo quello prestato in qualità di ATA e nelle modalità previste nelle citate tabelle. Anche per l'individuazione del percento posto si applicano le regole previste dal presente CCNL sulla mobilità.

2. Per l'anno scolastico 2019-2020 i posti che attualmente si trovano vacanti presso gli istituti oggetto del citato accordo, non sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in



entrate, ma vengono accantonati sino al completo versilo del suddetto annuale, distintamente per ciascun profilo.

ART. 37 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

- 1. fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune di provenienza;
- 2. fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di provenienza ed appartenenti alla propria provincia;
- 3. fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità provinciale: trasferimenti o provenienze diverse da quella di provenienza e passaggi di primo.

Conclusa l'operazione derivante dall'applicazione del sistema delle precedenza alle predette fasi dei movimenti, è riportato in allegato l'al presente contratto.

ART. 38 – RIENTRI E RESTITUZIONI ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

1. Le operazioni di mobilità del personale ATA sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che restano nel collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale ATA, in servizio presso le istituzioni ed istituzioni sovietiche, talora all'estero, che ha perso la prima sede di provienza è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.

2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, al fine dell'esecuzione della sede definitiva prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio con i termini stabiliti dall'U.M. sulla mobilità. Il personale che resta nel collocamento fuori ruolo ha diritto all'assegnazione con precedenza nella scuola, scuola o istituto in cui prestava servizio, mentre se utilizzato in istituzioni diverse da quelle sovietiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima, all'assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune. Se caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui all'ultima dei trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro i termini ultimi di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili al fine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico interessato, garantendo, comunque, all'interessato di massima libertà di trasferimento qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare prima delle sedi richieste. Nell'ambito dei trasferimenti il personale in oggetto è considerato senza sede definitiva o pertanto come provvisoriamente da non essere ripulito a qualunque sede richiesta. Quora non ottenga alcuna delle preferenze espressi nella domanda, è assegnato a sede definitiva su posti residui prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. Se caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato d'ufficio a sede

[Handwritten signature and notes on the right margin]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, preliminarmente rispetto a chiunque persona e senza sede definitiva. In caso di posti numericamente inferiori al numero di meriti o assegnato ai sensi del presente articolo, l'assegnazione della sede definitiva d'ufficio è effettuata a partire dall'ultima posizione in graduatoria.

3. In attuazione di quanto previsto, all'art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande presentate, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ultimo dei movimenti previsti, dispone la restituzione alla qualifica di provenienza del personale ATA che non ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatta salva gli accantonamenti per le assenze a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il Codo d'ufficio previsto al momento dell'accesso nella qualifica di precedente personale.

ART. 39 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es: dimissioni, congedi, licenze, ecc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini qui sopra fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale professionale e residue dopo tale mobilità, fatta salva gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

ART. 40 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenza riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente insorte, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per la quale trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto 1) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottocriterata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anzianifica.

1) INCAPACITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale ATA che si trovi nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale scolastico non vacante (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 130);
- 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 276/87).



III. PERSONALE TRASFERITO DALL'UFFICIO AGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Il personale ATA a domanda condizionata o trasferimento per non aver presentato domanda, ha diritto a rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per movimenti reattivi ad uno degli anni scolastici dell'anno successivo al provvedimento suddetto. La precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. (1)

La precedenza in esame si applica alla prima fase del trasferimento, anche se il richiedente è stato in un comune diverso da quello della scuola, scuola o istituto di provenienza. Detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia o della circoscrizione di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Non opera, quindi, nel caso di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

La precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'anno e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenza secondaria (comune o distretto) comprensive di tale scuola, scuola o istituto (2). A tali fini il personale interessato dovrà riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, scuola o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa dichiarazione di servizio conduttivo nella scuola. L'elenco delle dell'apposito allegato all'U.M. o del modulo predisposto per le domande on line. Nel caso di espressione di preferenza continua e precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istruzione scolastica dove l'interessato era titolare, a quale verrà automaticamente riprodotto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiranno della precedenza di cui al successivo punto 4°).

L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assorbito con la presentazione della dichiarazione per le condotte di provenienza il cui tramite è riportato nell'apposito allegato all'U.M. nel trasferimento o predisposto per le istanze on line, purché in caso si faccia esclusivo riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato non ha richiesto la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottenuto, nell'apposita casella del modulo domanda, oppure non allega la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene al centro di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottenute.

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il nuovo incontro del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell'anno successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nei casi in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o finito il soprannumero sulla condotta, ottenga l'assegnazione provvisoria all'interno della provincia, qualora il medesimo richieda e ottenga l'entrata, in ciascun anno dell'anno, il ritorno nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Quando il personale rientra nella scuola di precedente titolarità non ha stato possibile nell'ottenimento in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di origine di titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istruzione di fine dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'acquisizione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa al trasferimento d'ufficio, qualora venga indicata come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottenimento, che resti pendente posto nella scuola di attuale titolarità, quando presenti domanda condizionata per rimanere in detto

scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il posto nella scuola di precedente liceità ma mantiene i punteggi di continuità complessivamente accumulati. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al ben essere della situazione in pendente presso l'attuale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, fa comunque rientro nella scuola di precedenza titolare.

Terrare, Orsava, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto a rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ordine iniziale.

Nel riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a comando condizionata, che manifesta come prima preferenza in qualsiasi anno dell'ordine il rientro nella scuola di precedenza titolare, l'aver ottenuto nel corso dell'ordine il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio accumulato.

III) PERSONALE CON DISABILITA' E FIDUCIARI CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUE IVL

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, in nessuna delle fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine al personale assistito che si trova nelle seguenti condizioni:

1) persona di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore al terzo e con menziona anche alla categoria prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 13 agosto 1948, n. 648;

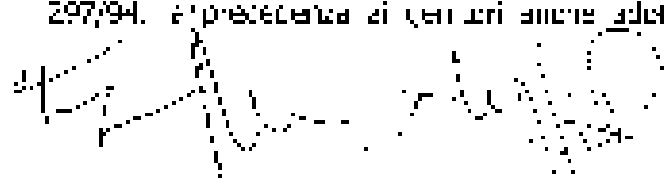
2) personale (non necessariamente disabili) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure o trattamenti continuativi (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa a un'unica o più cure in centri di cura specializzati. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra centri diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 5, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94;

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), non ostende il diritto a tutta della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase. Nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il prefetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in essa ovvero prefetto subdistretto per il prefetto comune ove intenzione esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti comunali nel prefetto comune o distretto subcomunale ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinale ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinale che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (3).

IV) ASSISTENZA AI CONIUGI, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (4)

Nella I fase solo una struttura diversa dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 comma 5 e 7 della L. 104/92, richiamata dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile o al coniuge o al figlio o a chi,



individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.

Quando entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi col soggetto disabile in situazione di gravità o a cui, individuato dall'autorità giudiziaria competente, è stata data tutela.

Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza ai coniuge (5) o, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti vicini dello stesso comune e nella II fase del trasferimento, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di nessuno degli figli, di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione richiesta dagli altri figli non è necessaria addove il figlio intendente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche "unico figlio convivente con il genitore disabile". Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta al seno delle disposizioni contenute nel D.P.R. 78/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (6);
3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di farlo periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la condizione di mobilità, da 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (3) ovvero del congedo straordinario al sensi dell'art. 42 comma 1 del D.L.vo 151/2001.

In assenza ancora di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere ottenuta esclusivamente nelle condizioni di assegnazione provvisoria.

Il presente scolastico appartiene ad una delle predette categorie beneficiarie della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno o per la provincia che comprende il comune o i comuni della città. Il soggetto disabile non può condurre che abbia espresso come prima preferenza il prefetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni non più distretti. Tale precedenza potranno anche nel caso in cui, prima del prefetto comune o distretto sub comunale, siano indicati uno o più istituzioni scolastiche comunali in esito. Detta precedenza si applica anche alla I fase del trasferimento, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domotetto il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore e quello del consiglio d'assistenza non assai richiedibili (3) ovvero una scuola con sede di origine in detto comune anche non vicinore che abbia una sede/piazza nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intera comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del consiglio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'ora del tempo. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Nei trasferimenti interprovinciali, è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligato all'assistenza. Quando entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi col soggetto disabile in

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

situazione di gravità. Il figlio che assiste i genitori in situazione di gravità ha diritto al usufrutto della precedenza ma non può essere esclusivamente delle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza ai cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve essere caratterizzante e permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 30, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella QM che regola i trasferimenti.

La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO A GLI ULTIMI CINQUE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE LOCALITÀ

Il personale ammissibile beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, non precedenziale rispetto al momento della seconda fase, a contrarre a domanda, nell'ottenimento successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di vicinarietà (2). Della precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'eventuale trasferimento d'ufficio.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o l'istituto dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti richiedibili (3), il comune più vicino secondo le tabelle di vicinarietà. Per il calcolo ottenuto è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere allegato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (8) (9).

Alla stessa condizione, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nel centro di istruzione per gli studi per il rientro nel comune del centro per terra e considerato a tutti gli effetti disponibile nelle sedi di organico del comune indicato.

Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune o comune soprannumerario o livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, in caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.

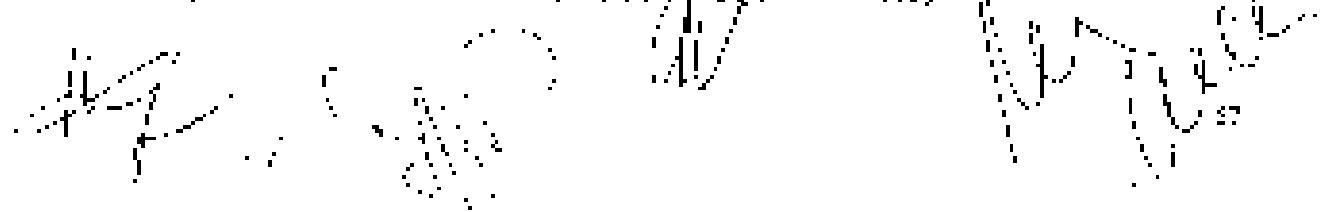
Il personale ATA viene trattato con precedenza su tutto il personale di scuola insieme nel comune dove esercita la precedenza o distretto. La precedenza si applica solo per il comune indicato nella preferenza sintetica richiesta.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottenimento, che risulti perderle posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità completamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata a permanere nella situazione di accreditato posto prevede risultato alla richiesta di trasferimento in altro sede, si compie il rientro nel comune di precedente titolarità.

Formando, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto a rientrare nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'alternanza iniziale.

Nel riquadro del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come precedenza in ciascun anno del biennio il rientro nel comune, favor ottenuto nel corso del biennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non comporterà la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VI) PERSONALE COMINQUE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (5)



In base al disposto dell'art. 17, legge 28/02/1999 n. 265 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 36, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica scurezza e che si trovino in condizioni previste dalle citate norme, in attesa delle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisce al comune nel quale è stato trasferito l'ufficio il coniuge, ovvero abbia scelto definitivamente il collocamento in congedo, in mancanza di situazioni scolastiche richiedibili, al comune di origine. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricolleggimento, ovvero per i distretti scolastici, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricolleggimento annulla la possibilità di scagliamenti da parte dell'Ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dall'OM con regola i trasferimenti.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domande di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Le domande non possono, comunque, essere trattate oltre le scadenze previste dall'OM sulla mobilità del personale scolastico.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricolleggimento al coniuge trasferito, possono essere considerate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICCOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DELI PAZI LOCALI

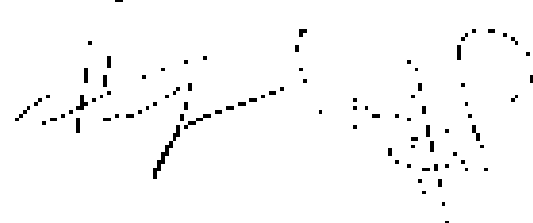
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di par. opportunità, a norma della legge 3/8/1999, n. 265 e del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato. In mancanza di situazioni scolastiche richiedibili, al comune di origine. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per i distretti scolastici, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in quest'ora produce la possibilità di scagliamenti da parte dell'Ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

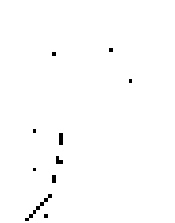
L'esercizio del mandato deve esistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione ai SIDI delle domande.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora i trasferimenti sia avvenuti avvalendosi della precedenza in questione, detta persona rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnata prima del mandato o, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale scagliamentario e vincente alla mobilità d'ufficio.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO A
AL C.C.N.Q. SETTEMBRE/OTTOBRE 2017

TERMINI DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI






Il personale che riprende servizio al termine dell'asspettativa relativa di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprimariali per la prossima offerta sotto attività sindacale e solo quelle iscritte domiciliato da almeno tre anni.

Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso dei requisiti per beneficiare della prevista precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, iscritta ai sensi della disposizione contenuta nel D.L.R. 29.1.2000, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

a) I beneficiari delle precedenza previste al punti I), III), IV) e VI) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizionali in indicale, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

a) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari delle precedenza di cui al punto IV) si applica solo se si è trovati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diversa o distretti sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del prossimo posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alla stessa condizionali di cui al punto IV).

Quindi sopra non si applica qualora la scuola di titolarità contemporanea annunziata, ubicata nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza a coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "risolubile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consulenti di pari opportunità tale esclusione non applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa procedura di concorso.

Ne caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

c) Il personale beneficiario delle precedenza di cui al punti III), IV) e VI) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il veritiero stato delle condizioni che hanno determinato l'iscrizione nella graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a formulare immediatamente la graduatoria d'istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la ammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

a) Le precedenza di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse invece, non sono riconosciute a fini della assegnazione del personale a seguito di dimissionamento.

b) Le precedenza di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, compresa l'individuazione del perdente posto a seguito di dimissionamento.

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE



Il personale beneficiario delle precedenza di cui al presente articolo è tenuta a dichiarare, entro 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione ai SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenza.

1) Frequenza di personale concesso come incarico di ufficio senza aver presentato domanda.

2) Il personale ATA che intende usufruire della precedenza per il cambio dell'ufficio di precedente incarico, su un posto dell'organico del ministero, senza aver presentato domanda di mobilità precedente, o senza di aver presentato la domanda.

3) Per posto temporaneo o servizio straordinario del comune di cui l'incarico è stato o sarà assegnato al posto di appartenenza o dell'azienda, o precedente stabilimento, ovvero di un altro o di una azienda associata per trasferimento o riassunto.

4) La persona che vuole chiedere di sostegno per il marito, marito separato o divorziato della stessa sede.

5) Il posto della legge di cui al numero 2218 per sostegno di infermi e persone disabili della stessa sede.

6) La persona che vuole chiedere di precedenza e fare la domanda di mobilità è tenuto a dichiarare che il soggetto che si vuole trasferire non ha presentato domanda di precedenza nella stessa sede, nella sede stessa o presso un'altra sede della stessa azienda o presso un'altra azienda della stessa azienda (legge 10/11/2010, art. 135).

7) Quando la persona che vuole chiedere di precedenza di grado inferiore, di cui l'incarico è stato o sarà assegnato al posto di appartenenza o dell'azienda, o precedente stabilimento, ovvero di un altro o di una azienda associata per trasferimento o riassunto, deve presentare domanda di precedenza e fare la domanda di mobilità.

8) In caso di richiesta di precedenza, la precedenza deve essere presentata successivamente all'ufficio di provenienza, prima di essere presentata al posto di destinazione.

9) La persona che vuole chiedere di precedenza e fare la domanda di mobilità è tenuto a dichiarare che il soggetto che si vuole trasferire non ha presentato domanda di precedenza nella stessa sede, nella sede stessa o presso un'altra sede della stessa azienda o presso un'altra azienda della stessa azienda (legge 10/11/2010, art. 135).

ART. 41 ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI

Il personale ATA (parente, affine o convivente) che intende assistere il familiare di sesso dell'art. 135, comma 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione univoca, usufruendo delle precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

ART. 42 CONTENZIOSO

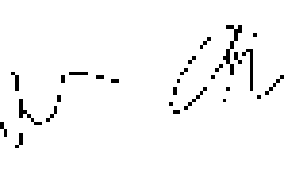
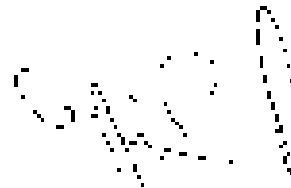
1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità ufficio competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivi e memorie, entro 10 giorni dalla pubblicazione o nomina dell'atto, rivolti all'organo che li ha emanati. I ricorsi sono esaminati con l'adunanza degli eventuali provvedimenti adottati dagli atti competenti entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui ricorsi sono atti definitivi.

2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, di interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 136, 137 e 139 del CCNI 20/11/2010, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato contenute nel Codice di Procedura Civile (art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 180) e applicarle, in quanto compatibili, nelle disposizioni dell'art. 17.

TITOLO IV – SEZIONE SPECIALE PERSONALE ATA

CAPO I DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI

ART. 43 POSTI DISPONIBILI



1. Ai fini del trasferimento sono disponibili tutti i posti previsti dall'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento secondo le tipologie di seguito elencate:

a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, che dovranno essere comunicate al sistema informativo entro i termini previsti dal D.G. sui trasferimenti;

b) i posti occupati da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

c) i posti della sezione ed istituti di ogni ordine e grado la cui situazione sia stata comunicata al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;

d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale, nonché a seguito della mobilità professionale.

2. L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all'atto dell'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto dal D.G. sui trasferimenti.

3. Per l'individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire le eventuali nuove situazioni dei posti in questione. Ai tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo l'approvazione da parte dell'ufficio scolastico territoriale della pianta organica, dovranno comunicare allo stesso ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di assistente tecnico, indicando i non insediati da personale a tempo indeterminato assunzioni con decorrenza dall'anno scolastico nel quale si effettuano le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione comporti casi di sovrannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare agli uffici territorialmente competenti i nominativi da sovrannumerari.

4. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, nel calcolo complessivo dei posti in organico di diritto, si compresi quelli attivi presso i centri territoriali organizzati nei centri provinciali per l'istruzione negli alunni a senza in quanto disposto dal D.Lgs. 28 ottobre 2012 n. 265, debbono essere dettati:

a) totale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non sede definitiva e ATA con rapporto di lavoro a tempo determinato ancora in attesa di sede definitiva;

b) personale in esubero sull'organico provinciale;

c) accantonamenti da strutture per le procedure concorsuali in atto.

5. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il numero di posti necessari per il personale in sovrannumero nonché per il personale interessato alle procedure concorsuali in atto.

6. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto sono individuati per area professionale e comunicati al Sistema informativo sulla base delle descrizioni in organico di diritto acquisite, comunicando, dopo l'istituzione del movimento







relativi all'anno scolastico precedente e risultate dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato relative al medesimo anno.

CAPO II PERDENTI POSTO

ART. 44 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO

1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un "singolo dimensionamento" (1), compilano, prima delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di "singoli dimensionamenti" finalizzata alla continua assegnazione nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" ovvero all'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Solo ai fini dell'individuazione del personale posto si applica quanto previsto dall'art. 40 comma 2 del presente CCNI.

2. Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è individuato sulla base della graduatoria unica in rapporto ai posti complessivi ricavati dalle istituzioni scolastiche coinvolte.

3. Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui al comm. 1 e 2 sono decise dall'Ufficio scolastico dell'Ente competente prima delle assegnazioni di sede di cui all'articolo 37 del presente contratto (criteri e realizzazioni a numero e qualità di provenienza) tenendo conto della precedenza titolarità e con le seguenti modalità:

- Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensivo) di titolarità nell'anno in corso (2).
- II. Assegnazione e comando o nel rispetto della graduatoria unica, ai posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento". Qualora non siano state espresse preferenze l'assegnazione all'istituto tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollino finale delle scuole.

Tale personale può chiedere di usufruire della precedenza prevista ai punti II e V dell'art. 40 del presente CCNI per il tempo in cui delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, al pari del DCA individuato perdente posto.

A tal fine la riassunzione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento non si tiene conto delle precedenza contrarie di cui al precedente art. 40 comma 1.

4. La graduatoria unica di "singolo dimensionamento" è formata dall'Ufficio scolastico dell'Ambito territoriale e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 40 comma 2 e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione non trasferibili d'ufficio, allegata C, tenendo presente che debbono essere varati soltanto i dati in possesso degli interessati e i risultati che si vengono a confermare e non il formulare proposto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla matricola ed anagrafica.



5. Il personale titolare di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento che viene introdotta pendente posta è invitata all'ufficio territorialmente competente a presentare domanda entro i termini di scadenza ordinariamente previsti, ovvero entro 3 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento. In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento, l'assegnazione è trasferita all'ufficio sezione centrali, previsti nel presente CCNI. Nella domanda condizionata potrà indicare una delle scuole derivanti da quel singolo dimensionamento.

6. L'ufficio territorialmente competente comunica ai destinatari la graduatoria del "singolo dimensionamento" che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda all'ufficio territorialmente competente al fine di proporre vizio del documento recante la graduatoria stessa. Entro di recente possono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso ufficio territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del ricorso.

7. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi introdotta come pendente posta usufruisce delle precedenza previste ai punti II e VI dell'art. 40 sistema delle precedenza - del libro III - del presente CCNI. Tale personale ha titolo a fermare con precedenza nella istituzioni scolastiche di precedenza titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dalla scuola "singolo dimensionamento" e sezione secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella del trasferimento d'ufficio, allegato E.

8. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi introdotta come pendente posta nonché titolare in scuola subordinatamente usufruisce delle precedenza di cui all'art. 40 punti II e VI, nel caso in cui tale scuola sia stata oggetto di dimensionamento per l'anno successivo, come previsto dal precedente comma 7.

Nel caso in cui la scuola subordinatamente di precedenza titolarità non risulti esente, l'istituto interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune o distretto sub-comunale superiore a quella di precedenza titolarità.

Qualora la scuola subordinatamente corrente ottenuta successivamente all'istituzione della posizione di soprannumerarietà dovesse diventare nuovamente sede ordinaria, anche per effetto di operazioni di dimensionamento, è possibile indicare tale scuola a fine di avvalersi della precedenza al centro, fino al completamento del biennio, se nel frattempo non si è stati soddisfatti nei movimenti con precedenza.

9. I posti attivati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti possono essere assegnati con le seguenti modalità:

A. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, munito nella sede precedente nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui al D.P.R. n. 363/2002 acquisiscono, a domanda, a sede di titolarità sul centro provinciale per l'istruzione degli adulti con procedura manuale, prima delle operazioni di mobilità di cui all'art. 39 del presente CCNI con precedenza assoluta rispetto al restante personale.

B. Il posto attivato nella sede amministrativa dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnato successivamente tenuto conto prima ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi titolari delle istituzioni scolastiche già afferenti nei centri territoriali organizzati nei centri

10

11

universali per l'istruzione degli adulti. In caso di più richieste, gli uffici scolastici dell'ambito territoriale formulano una graduatoria finalizzata all'eventuale assegnazione manuale o annua delle operazioni di cui al comma art. 39, a domanda, tenendo conto delle precedenza di cui all'art. 40 comma 1 e secondo i punteggi previsti nella tabella di valutazione per i trasferimenti, allegato E. Quale a conclusione delle suddette operazioni permanga a vacante nel posto di stato amministrativo dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, la stessa viene messa a disposizione per le operazioni di mobilità. Per la mobilità a domanda va espressa sul modulo la preferenza nell'apposito modulo.

(1) Si definisce "brevetto di trasferimento" l'assenza di istanze scolastiche che abbiano tra loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso reciprocità o la cessione di attività, sezioni o piani ad (o del) altre istanze scolastiche.

Ad esempio: il scuola A non ha un piano alla scuola B che a sua volta non ha un piano alla scuola C. Il scuola A, B e C danno luogo ad un blocco dimensionamento.

(2) Si considera come "istituzione scolastica di programma unitaria" quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nella stessa edificio scolastico anche se l'istituzione scolastica consta di più sezioni e celle a scuola del dimensionamento.

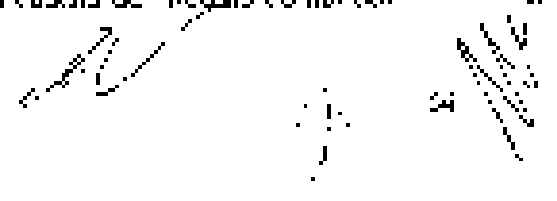
ART. 45 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A PIÙ PULENTE POSTO

1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento. Detta domanda è esaminata prima di procedere all'eventuale trasferimento d'ufficio.

2. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba essere prima in considerazione solo nel caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso a trasferimenti qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata a permanere nella situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di questa esprima tale preferenza, anche il codice relativo all'intera comunità di titolarità ovvero i codici sub comuni. In caso contrario le preferenze espresse relative agli altri comuni sono annullate. Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio riportato a domanda. Pertanto, l'beneficio di cui all'art. 10 "sistema delle preferenze" (punto II), viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, e comando condizionato a d'ufficio, nell'ultima ottenuta.

3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo comando.



4. La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di nonotenza dello stato di soprannumerarietà, comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il privilegio attribuito in base di individuazione come persona posto comunicato dal dirigente scolastico all'ufficio territorialmente competente.

5. I dirigenti scolastici, entro 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'atto le graduatorie per l'individuazione dei candidati posto sulla base dei privilegi previsti dalla tabella di cui all'articolo 5 del presente accordo con le presentazioni concomitanti. I trasferimenti d'ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro i termini previsti per la presentazione della domanda di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in soprannumero, a fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto o dell'istituto comprensivo con decorrenza del precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto o dell'istituto comprensivo, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero del precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda concomitante (1), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

6. Per gli esposti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie censuando il personale appartenente alla stessa area.

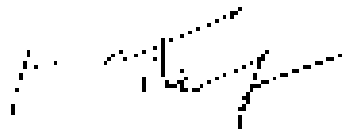
7. I dirigenti scolastici, contemporaneamente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5 del presente articolo, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale ammesso ha facoltà di produrre written al dirigente scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti della stessa comunità, o, laddove non c'è la possibilità, i titoli con cui deve prendere l'incarico.

9. Al fine della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all'art. 40 comma 2 del presente accordo salvo che la considerazione di organico non sia tale da rendere necessari il raggiungimento anche delle predelle categorie; in particolare, in caso di individuazione da scuola, il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei candidati posto.

10. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni che si verificano entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento.

11. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di priorità da cui è di ogni ufficio territorialmente competente, sulla base di apposite tabelle, pubblicate nelle forme consuete prima



dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune o distretto (con i comuni comprendenti più distretti), secondo l'ordine del lotto n. Le suddette tariffe devono tener conto della distanza chilometrica e del collegamento esistente tra i comuni stessi. Successivamente i testimoni d'ufficio sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri urbani, per l'istruzione degli utenti ai sensi di quanto disposto da D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 164 della provincia secondo la tabella di elettricità. Quale non vi siano posti disponibili nell'intera provincia, i posti del 574, tranne in esubero sull'organico provinciale.

12. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto nella stessa area professionale, ovvero in altra area professionale richiesta sul modello domanda, tale sede di rinuncia dell'interessato non si tiene conto nella sua domanda di trasferimento condizionata. Il trasferimento d'ufficio degli assistenti sociali viene effettuato assegnando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento o, successivamente, se non ridotte, per l'area complessiva dei richiedenti ove l'assente non ha indicata posta risulta titolarità. Nell'ambito della singola area professionale il graduato è assegnato secondo l'ordine previsto nella tabella di corrispondenza ambito-laborato¹, allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

13. In particolare per gli assistenti tecnici, studenti, passio che non hanno presentato domanda di riammissione, il trasferimento durante il periodo è disposto con riferimento ai singoli abbonati costituenti l'area per la quale i mesi sono stati individuali successivamente.

14. Le disposizioni dei parmi precedenti sono applicate altresì alle nuove posizioni di sopranumerari verificatisi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico cui si riferiscono i concorsi di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie o su di esse, nonché per iscritto, immediatamente agli interessati la loro posizione di sopranumerario con l'avvertenza che nei loro confronti viene avviata la procedura prevista per i trasferimenti d'ufficio.

14. In tali ipotesi gli uffici territorialmente competenti notano i diffezi scolastici dagli studi interessati ad indicare, su ogni un'area individuata sulla base della graduatoria di cui si precedono, come quinto e sesto.

16. Qualora, come a scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'atto delle operazioni di registrazione, emergano nuove posizioni di personale pervenute postogli uffici territorialmente competenti nell'anno per territorio, immediatamente agli interessati e loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare domande di trasferimento, cioè di passaggio come a giorni della data della presente modifica. Le eventuali nuove domande sostituiranno automaticamente quella precedenti. Terzo restano ma possono essere variati durante i mesi in possesso degli interessati entro i termini previsti per la presentazione delle domande di trasferimento di cui la comma 14 prevede articolo.

INDICAZIONE DEL SOVRANUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE E
SCELTA DELLA

17. Nel caso in cui è seguito alle operazioni di dimensionamento della rete societaria, si realizzerà un'efficienza in diverse sottogruppi di due o più istituzioni associative di uguale o di diverso ordine e grado, il personale attivo di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo distretto o a un gruppo di quelli appartenenti al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi cui

3

si applica l'previgente art. 44 confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente articolo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti concorrono da dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia all'Ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto previsto dall'art. 40 comma 2 del presente D.Lgs.

18. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 17 del presente articolo, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale interessato ha facoltà di avanzare reclamo all'Ufficio territorialmente competente per l'ambito dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il cui termine in giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

19. L'Ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di cui al singolo dimensionamento e rispetto all'ordine complessivo delle istanze e controlli compiuti sul singolo dimensionamento assegna il personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate da singoli dimensionamenti con le seguenti modalità:

I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche trasformato in comprensivo) in titolarità nell'anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità (2).

II. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto (vi comprese coloro che sono stati già trattati al precedente punto I) ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da quello di attuale dipendenza nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (presso la sezione staccata) su posti ancora disponibili.

III. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto, in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica - su posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate da singoli dimensionamenti.

IV. Infine, l'Ufficio territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può comunque presentare domanda di mobilità.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito dei singoli dimensionamenti ai sensi del presente comma, punti I), II) e III), non si tiene conto delle avvenute comuni di cui al precedente art. 40 comma 2.

20. Il personale di cui ai punti III e IV del comma 18 del presente articolo può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il rientro nell'anno in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità.

21. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli Uffici territorialmente competenti, notifichino per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li

10

11

inviano a presentare domanda di trasferimento o/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della proposta rifiutata. Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti.

22. Il personale che ha acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica non effettua di dimissionamento, ha l'obbligo di produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per il personale perduto in posto.

23. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a comando condizionato nell'istituto precedente, la sua istituzione scolastica continua a farlo, in attesa di dimissionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimissionamento, alle condizioni previste dall'art. 46, comma 1, punti II e V del presente CCNL.

(1) Il personale trasferito a domanda condizionata che non ha ottenuto nella scuola di provenienza l'incarico, è da considerare come titolare nella scuola degli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale perduto in posto che, nel corso dell'attesa, per avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è riassegnato per altre preferenze.

(2) Si considera come "istituzione scolastica di precedente titolarità" quella istituzione che mantiene la presenza o la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l'istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimissionamento.

ART. 46 - PERSONALE IN ESUBERO SULL'ORGANICO PROVINCIALE

1. Il personale in esubero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domande di movimento. Qualora lo stesso non presenti comando di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d'ufficio.

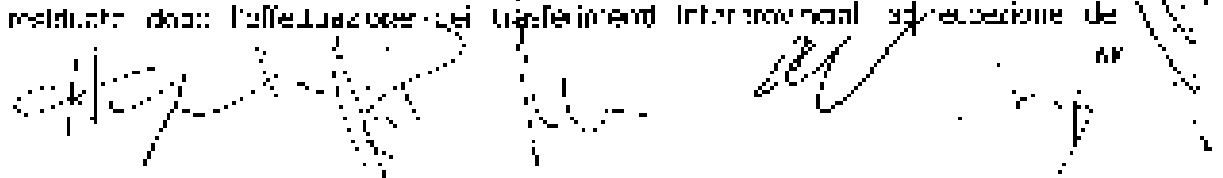
Il personale in esubero che non abbia ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di primo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, può rientrare nella scuola o nel comune da cui è stato trasferito d'ufficio nell'anno ottenuto l'affidamento della precedenza di cui all'art. 40, comma 1, punti II) e V). Il personale di cui trattasi, al fine del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa al movimento e viene graduato con il personale perduto in posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.

2. Il trasferimento d'ufficio del personale in oggetto che ha perso il posto negli anni scolastici precedenti o che è, tuttora, senza posto, viene trattato nella seconda fase del triennio delle operazioni (allegati F - ebrei C).

CAPO III - MOBILITÀ PROFESSIONALE

ART. 47 - MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE

1. I passaggi da uno all'altro profilo della stessa area (individuata nella tabella F.1) del CCNL n. 2 del 7.11.2007 sono depositati nell'elenco delle operazioni di mobilità del personale ATA sono disponibili risultate dalla l'effettuazione dei trasferimenti interprovinciali all'eccezione de



passaggi nel ambito della stessa provincia relativi a percorsi di appartenimento a profili in esubero o nei limiti numerici dell'esubero stesso.

2. La mobilità preordinata tra i diversi profili della stessa area può essere disposta unicamente a favore del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo quanto previsto all'art. 35. In mancanza dei requisiti richiesti o titoli utili per la partecipazione al passaggio e dentro prima della stessa area è frequenza ai corsi di ricomposizione previsti dall'art. 46, lettera E, del CCNL del 29 novembre 2007, così come sostituito dall'art. 1, comma 2 della sentenza contrattuale del 25/7/2008. Il passaggio dall'area A all'area As (o viceversa) è considerato sempre come passaggio nell'ambito della stessa area.

Oltre ai corsi di ricomposizione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli abilitati relativi al superamento di corsi di ricomposizione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzabilità conseguiti nei precedenti anni scolastici.

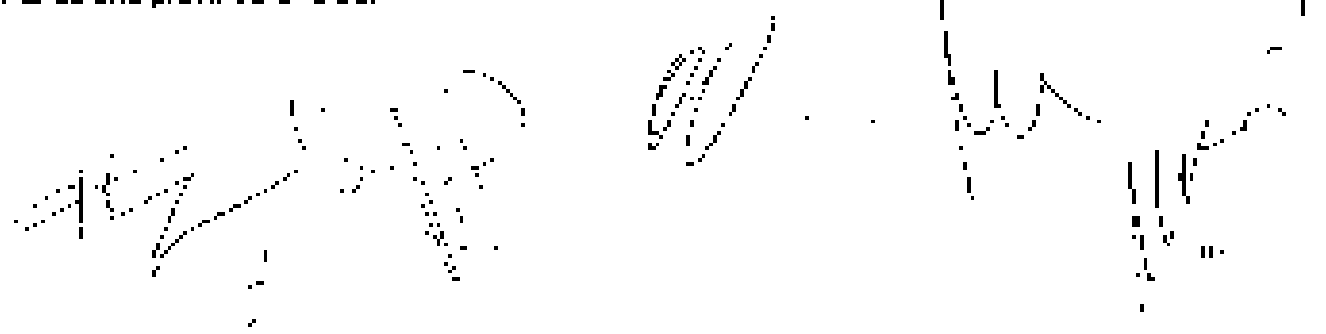
3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato E.

ART 42 - SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATO O COORDINATE)

1. Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio. Per gli anni scolastici di cui al presente contratto, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e dei competenti organi collegiali, i posti di autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quella sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità determinate ai movimenti, secondo le modalità e criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in termini utili per il regolare avvio dell'anno scolastico. Sono comunque salvaguardate le procedure di cui al precedente articolo 40.

2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata risieda in provincia diversa da quella di località, chiede per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella provincia di Uslaria, lei compie la scuola da cui dipende la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata di carattere interprovinciale, anche se non c'è movimento di mobilità da una provincia all'altra.

3. Qualora invece lo stesso chiedo per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento necessita sopportare un cambio di Uslaria da una provincia all'altra.



CAPO IV - ASSISTENTI TECNICI

ART.49 - ASSISTENTI TECNICI

1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell'ambito dell'area professionale di Utetari può essere disposto per qualsiasi tipo di Istituto. Nell'ambito della provincia i trasferimenti degli assistenti tecnici da un'area professionale ad un'altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all'area professionale richiesta, il numero del posto necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure consensuali in atto e per il personale in soprannumero concesso quella dell'area di provenienza. Comunque i trasferimenti da un'area professionale all'altra, (talora vi trasferimenti previsti nell'allegata 1, fase I, punti B) e C), sono disposti in superiore istanza a trasferimenti nell'ambito della stessa area professionale come riportato nell'allegata 1 del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un'altra), è disposto nel limiti della disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell'art. 39, del presente contratto. Per richiedere i trasferimenti da un'area ad un'altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo conarchi relativa alle aree professionali presentando e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedono il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto a movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per le singole preferenze, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto nella tabella di corrispondenza predetta.

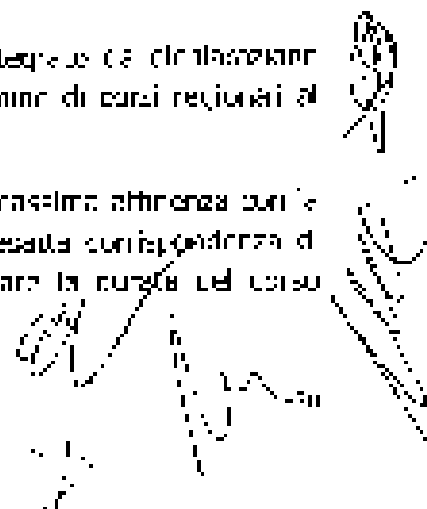
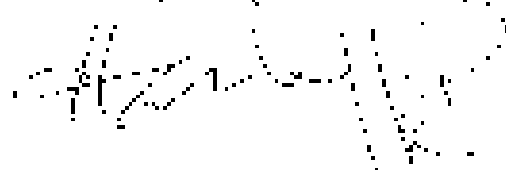
2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un'area professionale ad un'altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 23.11.2000, così come modificata dall'art. 6 della convenzione aziendale del 25/2/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2016 e modificati in quanto richiesti dai vari istituti interessati a detta personale.

3. I titoli di studi validi devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli richiesti.

4. Devono essere considerati equipollenti:

a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazioni personali comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di corso dell'art. 14 della legge n. 81/1984.

Nei presenti casi, deve essere utilizzato il titolo del titolo che abbia la massima affinenza con le specificità dell'attestato. L'ufficio territorialmente competente verifica l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale in questione deve specificare la natura del corso seguito e la materia compresa nel piano di studi.



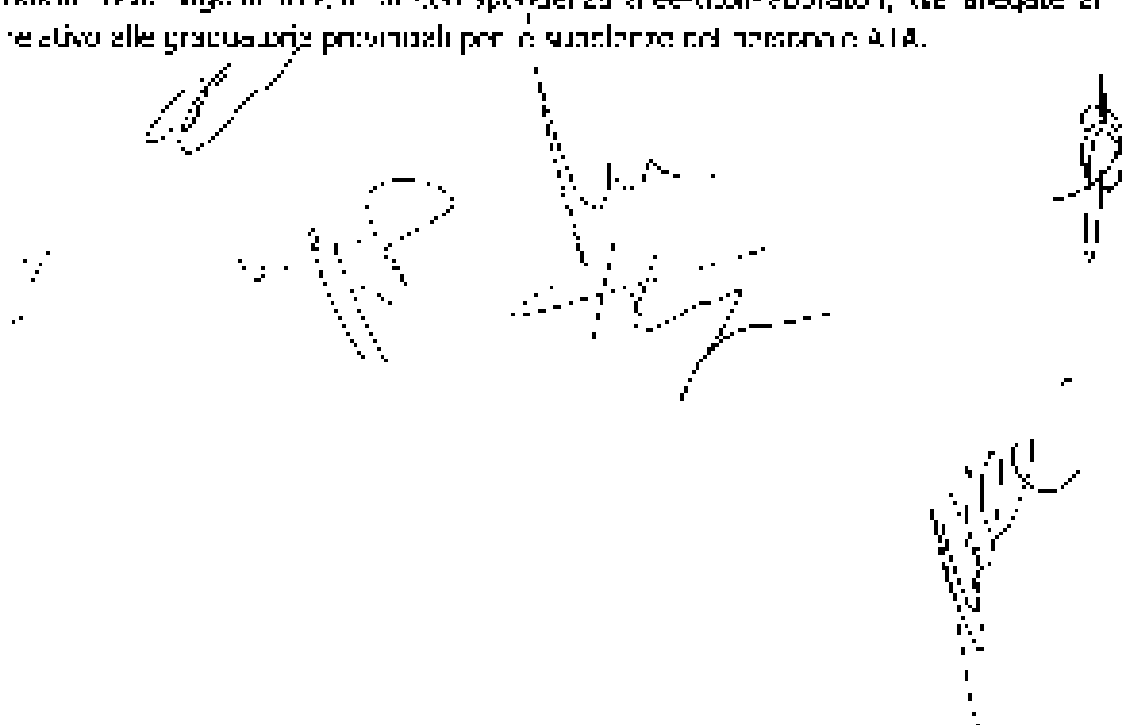
7) le dichiarazioni personali attinenti la perfezionamento ai corsi di conversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede l'aspiramento, di cui all'art. 47 del presente contratto.

Per quanto riguarda la documentazione prevista, gli uffici competenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2001, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ai laboratori "Condizione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Tecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, presso già ordinanza ministeriale sulla mobilità.

6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RR03 - RR07 - RR08 - RR09 - RR01, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Interventi scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR03), dovrà, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore" rilasciato dall'assessorato del lavoro (codice R064).

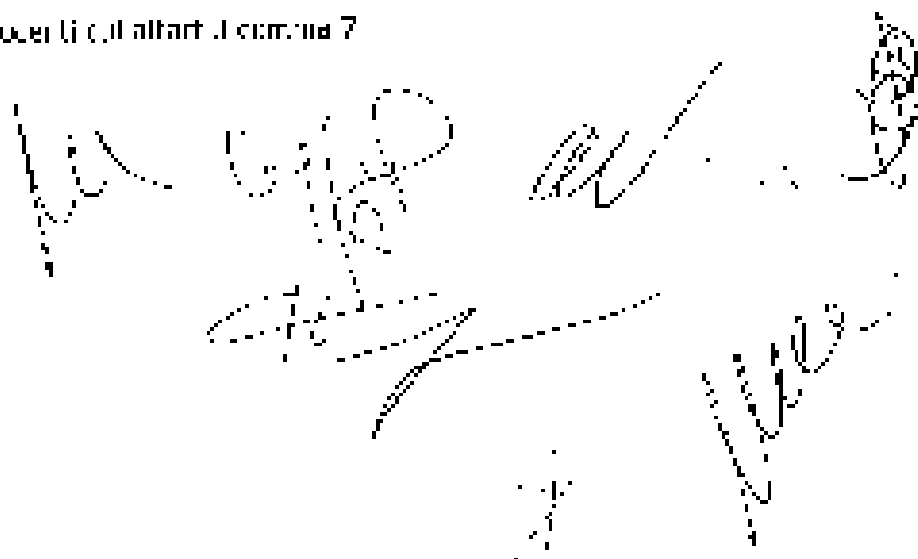
7. Ai laboratori "Condizione e manutenzione di autoveicoli" (codice I12), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relative cartelle di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegata al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per il reclutamento del personale ATA.



**ALLEGATO 1 - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEL PASSAGGIO
DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO**

OPERAZIONI PROPLEDUTICHE

1. Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi di provenienza.
2. Assegnazione delle scuole ai docenti che rientrano nel fuorinord.
3. assegnazione alle scuole carcerarie di cui all'art. 25 del presente contratto.
4. Assegnazione dalla sede di richiesta VUE, al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 3, comma 5).
5. Operazioni di mobilità sulle nuove classi di concorso dei fuorinord - in itinere alla data 30/09/2023 di cui all'art. 6.
6. Restituzioni ai fuorinord di provenienza ed educazione delle mansioni di cui all'art. 7.
7. Restituzioni di incarichi per i docenti di cui all'art. 3 comma 7.

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. At the top left, there is a large, stylized signature that appears to be 'M. G. P.'. To its right, there is a smaller signature that looks like 'M. G. P.'. Below these, there are more signatures, including one that looks like 'M. G. P.' and another that is less legible. There are also some initials and marks scattered around, such as 'M. G. P.' and 'M. G. P.'.

Il nostro clienti d'ufficio, nel campo di attività e per la medesima tipologia di paesi, da alcuni separatamente e da altri hanno provato che, per secondo prodotto, non sono stati soddisfatti perché le esigenze espresse da moduli diversi.

«...l'adolescente, la domanda dei soccorsi nascerà nell'attesa di un aiuto in quanto sopravvissuto, non comune di una disastrosa mortalità...»¹⁰ bene la cura della prevenzione di cui si parla nell'art. 12 del presente articolo.

7. Per ciascuna delle macchine l'ordine di grandezza degli aspiranti è il seguente, per ciascuna categoria, sulla base dei soli elementi di natura sismica: A1 e A2 della Tabella A di valutazione dei rischi, alle soglie di pericolo definite. Per il pericolo litoso in alta montagna (media e alta montagna) la soppressione di parte della classe che chiede di formarsi (vento, circolo, scivolo, frana) e di cui non si accende notizia non deve influire in modo negativo sulle esigenze di ampiezza per A2 della Tabella A di valutazione, limitatamente alla parte che si riferisce alla sua individuazione socio-territoriale e alle di procedure territoriali. A parità di punteggio e prevalenza la previsione di garanzia non è determinata dalle maggiori esigenze soggettive.

¹¹ The authors have been able to locate only one other attempt to quantify the impact of the 1990s on the U.S. economy. In a 1998 article, Robert J. Gordon and Robert C. Jorgenson estimated that the 1990s contributed to a 1.5 percentage point increase in the U.S. economy's growth rate. The authors also estimated that the 1990s contributed to a 0.5 percentage point increase in the U.S. economy's growth rate.

It is requested that you please return this copy of the original document to the person who provided it to you. If you are unable to do so, please return it to the person who provided it to you. Thank you for your cooperation.

✓

[Handwritten signatures]

- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -

1. La seconda fase del movimento concernente l'assegnazione di un posto nella provincia si nei comuni e nei distretti italiani nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i distretti di paesi appartenenti alla circoscrizione del 1.° distretto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni del movimento è il seguente:

A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di precedenza stabilito nel capoverso primo e distribuita stabilmente dalla speciale tabella dei docenti, tra posti di posto e categoria e tra posti di posto e categoria dei docenti che, pur essendo in servizio, non abbiano ottenuto il movimento, trasferimento o passaggio di categoria da scuola.

B) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto III) dell'art. 13 del presente contratto;

C) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per ragioni di insipienti di distretto nella provincia di appartenenza;

D) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto per residenza al centro urbano dell'ufficio civile o di gestione distrettuale o di provincia di appartenenza;

E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

F) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1) dell'art. 13 del presente contratto;

G) cambio di ruolo dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di appartenenza;

H) trasferimenti d'ufficio e a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di appartenenza;

I) trasferimenti a domanda dei docenti italiani in provincia;

La terza fase del movimento nella provincia di appartenenza dei docenti che sostengono questo comma è un posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il tariffa messo è per scuola delle stesse comuni.

III) trasferimenti d'ufficio dei docenti italiani in provincia e nei comuni e nei distretti italiani e comuni nel corso delle precedenti operazioni;

III) trasferimenti a domanda per il personale docente di cui all'art. 13 del presente contratto;

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1.° e 2.° grado, i trasferimenti nell'ambito delle operazioni della fase di cui all'art. 13 del presente contratto, sono possibili i trasferimenti dei docenti beneficiari dei posti di sostegno e a domanda per i posti comuni e viceversa, o viceversa, sulle attuali curriculum, delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole delle stesse comuni.

2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di precedenza. L'ordine di precedenza è determinato sulla base di tutti i elementi indicati nelle tabelle di cui all'art. 13 del presente contratto. Il trasferimento d'ufficio o il passaggio di categoria, ed ogni altro movimento di docenti e nel corso dell'operazione di ufficio, medesimo, è quello attribuito da dirigenti scolastici in base alle indicazioni del presente contratto.

presente con la mobilità del personale della scuola. Il corso in cui vengono assunti le richiedenti deve essere il più recente. A parità di punteggio precedono la posizione caratterizzata da determinati in base alla maggiore anzianità analogica.

12/10/2019

12/10/2019

RIFFERIMENTAZIONE ALLA TERZA FASE -

Le operazioni di cui al punto 1) della Terza Fase vengono realizzate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del presente contratto, e le finalità della presente aliquota di lavoro ed in nessun caso non possono essere attribuite all'attribuzione di lavoro alla mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni in questione sono effettuate nell'ordine seguente:

1) Le operazioni di cui al punto 1) della Terza Fase, nel limite di cui all'articolo 8 del presente contratto, si assegnano alle forze esecutive che sono del seguente tipo:

a) passaggi di comandi provinciali e interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto;

b) passaggi di comandi provinciali e interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto;

c) passaggi di comandi dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d) passaggi di comandi dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e) passaggi di comandi dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 del presente contratto;

f) passaggi di comandi dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IX) dell'art. 13 del presente contratto;

g) passaggi di comandi dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto X) dell'art. 13 del presente contratto;

h) passaggi di comandi dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto XI) dell'art. 13 del presente contratto;

i) passaggi di comandi dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto XII) dell'art. 13 del presente contratto;

j) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 del presente contratto;

k) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art. 13 del presente contratto;

l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell'art. 13 del presente contratto;

m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto;

n) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto;

o) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

p) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

q) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 del presente contratto;

r) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IX) dell'art. 13 del presente contratto;

s) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto X) dell'art. 13 del presente contratto;

t) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto XI) dell'art. 13 del presente contratto;

u) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto XII) dell'art. 13 del presente contratto;

gli atti e i meriti interpretativi dei docenti che costituiscono la precedenza di cui all'art. VIII dell'art. 13 del presente contratto;

c) trasferimenti e comando dei docenti basati sulla precedenza di cui all'art. 13, primo comma, 14 e successivamente al comma 15 del presente contratto;

d) trasferimenti inter provinciali dei docenti che non usufruiscano di alcuna precedenza;

e) antichità d'ufficio dei docenti secondo art. 1 comma 2 del presente contratto;

f) le operazioni sono decise e sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fascia scolastica dopo le operazioni di cui al precedente punto 2 del presente comma, secondo l'ordine delle operazioni ripartite;

g) i passaggi di grado dei docenti si fanno prevalendo gli esodi di anzianità soppressi;

h) i passaggi si fanno coi docenti uscenti provenienti in classe di concorso superiore;

i) i passaggi di grado si fanno interpretando i dati dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché i passaggi di grado e di anzianità provinciali dei docenti non solidificati nelle operazioni di cui al precedente punto 2, a seconda l'ordine delle disponibilità di cui all'art. 8. In tale operazione gli esodi di anzianità sono destinati in primo ordine di passaggio;

j) qualora all'esito delle operazioni restasse nella terza fascia professionale, nel limite del contingente residuo, i docenti sono destinati agli stessi o vanno destinati nella fascia inferiore interpretando l'ordine restato, il rispetto dell'ordine di anzianità dei docenti della terza fascia scolastica;

k) i passaggi si fanno in senso decrescente della scala prima in precedenza i passaggi dei docenti provenienti da una fascia superiore grade di istruzione;

l) in caso delle varie operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono d'ufficio sistemati in ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e stabiliti per la specifica tipologia di provvedimento. L'ordine di passaggio esemplare in cui è stato dato dal presente regolamento. A parità di punteggio e anzianità si risolvono in graduatoria e determina la data maggiore anzianità anagrafica;

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a circular official stamp. The signatures are written over the text of the final paragraph and the stamp.

ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

(TABELLA A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TIPI DI ATTIVITÀ DEL TRAGGIAMENTO DOMANDA L'UIU LORO DEL PERSONALE DOCTE E FORMATIVE		
A1 - QUALITÀ DI SERVIZIO		Punteggi
a) per ogni anno di servizio effettivamente prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel caso d'appartenenza (1)		Punti 6
b) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina in ruolo di appartenenza (1), in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta a quello di cui al punto a)		Punti 6
c) per ogni anno di servizio prestato in altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4); Per la mobilità volontaria: Per la mobilità d'ufficio (4)		Punti 6 Punti 3
d) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (5); in aggiunta a punteggio di cui al punto b)		Punti 5 Punti 3
e) (valore zero per docenti delle scuole private) in ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e C); rispettivamente:		
- se il servizio è prestato nell'ambito del piano di studio;		Punti 0,5
- se il servizio è stato prestato al di fuori del piano di studio;		Punti 1
f) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico o in una da cui ha cessato, nella scuola di servizio per gli esponenti di categoria "Organi di sostegno" (DGS) nelle scuole secondarie di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (6) in aggiunta a quello previsto dalla lettera A), A1), D), E1), F2), G). Per i trasferimenti d'ufficio e quelli anche volontari (F4).		Punti 6
g) per ogni triennio di servizio entro i quinquenni oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole i punteggi si raddoppiano.		Punti 2 Punti 3
h) per i docenti della scuola primaria:		
per il servizio di ruolo effettivamente prestato con o senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), E2), F2), G)		Punti 1,5
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo biennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 97/98 fino all'anno scolastico 97/99, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), E2), C)		Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, hanno presentato domanda di trasferimento provinciale o perseguito provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il periodo triennale, un coefficiente di punteggio aggiuntivo di (50%);		Punti 10

42) ESIGENZE DI FAMIGLIA (2) (2)	2
Tra di esse: a) per raggiungimento al coniuge o alla vedova, nel caso di divorzio o non coniuge a separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per raggiungimento al genitore o agli b) per altri figli di età inferiore ai 18 anni	Punti: 6
	Punti: 4

Q

C) per ogni titolo di studio superiore al terziario, ma che non abbia superato il ciclo triennale universitario (10) ovvero per ogni figlio maggiore minore che risulti inidoneo o permanentemente inabile a proseguire il lavoro	Punti 3
Di parte cura e frequenza dei figli, familiari fiscalmente non esentati, trascorrere almeno un anno del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili a lavoro che possono essere assistiti soltanto nel massimo richiesto (9)	Punti 5

Art. 15. TITOLI GIURIDICI (15) **Punteggio**

A) per il superamento di un pubblico concorso ordinato per esami orali, per l'accesso al ruolo di appartenenza (10), all'ordinamento della prefettura delle domande, o al ruolo di livello per la superare a quello di appartenenza (10).	Punti 2
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/92, ovvero dalla legge n. 58/99 (art. 1, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni diploma di laurea conseguito in corsi universitari statali o parastatali, ovvero presso istituti di amministrazione pubblica o pubblici enti pubblici, o presso istituti equipollenti dei competenti organismi universitari (11) o (11 bis), o presso gli istituti di educazione fisica statali o analoghi, nell'ambito delle discipline dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline artistiche insegnate dal docente	Punti 3
- per ogni diploma (è valutabile un solo diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	Punti 3
C) per ogni diploma universitario (o diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o laurea o diploma) issuedo dall'Istituto di Lettere e Arte (ISL) o conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12).....	Punti 3
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore di un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/92, ovvero dalla legge n. 58/99 (art. 1, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni diploma di 2° o di 3° livello a livello delle università statali o libere ovvero dei istituti universitari statali o analoghi (11 bis), o presso gli istituti di educazione fisica statali o analoghi, nell'ambito delle discipline dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline artistiche insegnate dal docente (14)	Punti 1
- per ogni corso (è valutabile un solo corso per lo stesso o gli stessi anni accademici)	Punti 1
E) per ogni diploma di laurea con corso di laurea almeno quadriennale (15) compreso il diploma di laurea in scienze (16bis), per ogni diploma di laurea magistrale (spec. 3° e 4°), per ogni diploma accademico di secondo livello (16) compreso il diploma rilasciato da università di belle arti o conservatori di musica, settore cinematografico, conseguito entro il 31.12.2017 o l'art. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 1
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (art. 16, comma 1, c)	Punti 5
G) per la sola scuola primaria per la frequenza di corso di aggiornamento formazione insegnanti e gli altri docenti comprese nei piani studi del ministero, con la collaborazione degli Uffici provinciali territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSALE-RSA, CEEF, RSC, oggi, rispettivamente IS, IIRSALE, IIRSALE) e dell'Università (16)	Punti 1
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusa nei centri di studio di università accademica superiore di cui alla legge 13/1997 n. 123 e al D.P.R. 23.7.1992 n. 322, fino all'anno accademico 2005/2006, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, comprese attività svolte nel dovere di sorveglianza di alunni disabili che svolgono lezioni	Punti 1
I) CUI di Università ha fatto scatto per l'insegnamento di una disciplina o di linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direzionale n. 1348 del 10/10/2012, allegato al decreto ministeriale in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, nel caso in cui viene preso in considerazione	Punti 1
• È in possesso di certificazione di livello C1 del CUI (art. 4 comma 2) • Ha frequentato il corso metodologico • Sostituito a prove finali.	Punti 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Il CUL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso la Scuola ha conseguito la qualifica, sono in possesso di un ATTESTATO di frequentazione al corso di perfezionamento.

NO: in questo caso i docenti ha una certificazione inglese B2 NON sufficiente, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale.

NO: titoli relativi a B1, C1, C2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, anche di rubriche di lavoro, sono validati da un massimo di:

Punti 2,5

Punti 10

**TABELLA D) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (AL FINE DELLA QUALIFICA)
PROFESSIONALI DEL PERSONALE DOCENTE ED ESECUTIVO**

DE - INSEGNANTI E CO-SERVIZIO

Punteggio

A) per ogni anno di servizio curricolare prestato, successivamente alla frequenza giuridica della nomina, nel ruolo di prima fascia (1);

Punti 6

B1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di prima fascia (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3); in aggiunta al punteggio di cui al punto A)

Punti 6

B) per ogni anno di servizio prestato in di altro servizio di ruolo riconosciuto o di altro titolo ai fini della carriera e per ogni anno di servizio prestato in di altro servizio di ruolo prestato nelle scuole dell'infanzia (4);

Punti 6

B1) per ogni anno di servizio prestato in di altro servizio di ruolo riconosciuto o di altro titolo ai fini della carriera e per ogni anno di servizio prestato in di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

Punti 6

B2) valide solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera nell'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera B e B1) dipartimentale.

- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di utenza;

Punti 2,5

- se il servizio è stato prestato a di fuori del plesso di utenza;

Punti 1

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di studio (titolo di riferimento) o in una delle scuole dove, nella scuola di servizio per i docenti ex titolari di funzione Organico di Sostegno (O.S.) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di relazione cattolica (5); (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A), A1), B), B1), B2); (0,5) e per i docenti di ruolo di cui segue la lettera B) (6);

Punti 6

Per ogni ulteriore anno di servizio:

Punti 2

entro il quinquennio

Punti 2

oltre il quinquennio

Punti 2

Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio è raddoppiato

C1) per i docenti della sola scuola primaria;

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un anno triennale (anno scolastico 92/93, anno scolastico 93/94, anno scolastico 94/95) per l'insegnamento della lingua straniera in aggiunta a quello previsto dalla lettera A), A1), B), B1), B2), C)

Punti 1,5

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un anno triennale senza soluzione di continuità e termine dell'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera in aggiunta a quello previsto dalla lettera A), A1), B), B1), B2), C)

Punti 3

D) si coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2003/2004 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di essere ammessi per i vantaggi previsti dalla legge, ma avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, e riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (30x1)

Punti 10

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

R2. <u>TESTO GENERALE (5)</u>		Punteggio
A) per i superamenti in un pubblico concorso ordinato per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1); al momento della presa in carico della domanda, i ruoli di livello più superiore a quello di appartenenza (12).	Punti 12	
B) per i superamenti concernenti pubblici concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli di livello più superiore a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso (5)	Punti 5	
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dallo Stato ovvero dal D.P.R. n. 132/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 5, 8) ovvero dal decreto n. 503/95 e successive modifiche ed integrazioni, attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o parastatali, ovvero in corsi attivati da un'università o da istituti pubblici o che i titoli siano riconosciuti o equipollenti, dei concorsi per titoli universitari (1); e (11 bis), e compresi i titoli di laurea o titoli statali o parastatali, nell'ambito dell'istruzione dell'educazione erogata nell'ambito delle discipline attualmente insegnate da docenti a tempo di laurea.	Punti 5	
D) per i titoli di laurea universitari (di laurea triennale o di primo livello), laurea di primo livello o laurea di diploma istituto superiore di Educazione Fisica (ISPEF) conseguita oltre i titoli di studio attualmente necessari per l'accesso al ruolo di appartenenza (12).	Punti 1	
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto negli statuti ovvero dal D.P.R. n. 132/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 5, 8) ovvero dal decreto n. 503/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° e di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o parastatali (1); (14) e compresi gli istituti di educazione terziari statali o parastatali nell'ambito delle scienze della didattica e in quelle delle discipline attualmente insegnate dai docenti (14).	Punti 5	
F) per ogni diploma di laurea con titolo di laurea almeno quadriennale (14) compresi i diplomi di laurea in scienze motorie, per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma triennale di seconda livello (5) compreso i diplomi rilasciati da accademie, università e università di ricerca, vecchio ordinamento, conseguiti entro il 31.12.2017 - L. n. 238/2012) conseguita oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12).	Punti 5	
G) per i conseguimenti del titolo di "dottorato di ricerca" (5) (14) (15) (16).	Punti 6	
H) per le varie scuole primarie per la frequenza dei corsi di perfezionamento-formazione finalizzata a titoli didattici compresi nei programmi di ministeriali, con la valutazione dei titoli scientifici con loro pertinenti, delle esecuzioni scientifiche, degli statuti di ricerca (ex art. 54F DPR 1323/82, DPR 1323/82, DPR 1323/82, DPR 1323/82, DPR 1323/82) e dell'università (16).	Punti 1	
I) per ogni perfezionamento con esami di stato condotti da corsi di studio di studio triennale superiore di cui alla legge 10/1987 n. 425 e al D.P.R. 21/1986 n. 727, fino all'anno accademico 2009/2010, e quelli di presidente di commissione di componente esterno di commissione interna, compresa l'attività svolta nel contesto di sostegno alla cura di corsi di perfezionamento.	Punti 1	
L) <u>CALDO PROFESSIONAL</u> : per ogni anno di servizio se compiuto per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nelle stesse poste o classi (17) (18) per cui è prevista la <u>prestazione</u> .	Punti 3	
M) <u>CONTO DI DEDUZIONE</u> (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (1518) (1519) (1520) (1521) (1522) (1523) (1524) (1525) (1526) (1527) (1528) (1529) (1530) (1531) (1532) (1533) (1534) (1535) (1536) (1537) (1538) (1539) (1540) (1541) (1542) (1543) (1544) (1545) (1546) (1547) (1548) (1549) (1550) (1551) (1552) (1553) (1554) (1555) (1556) (1557) (1558) (1559) (1560) (1561) (1562) (1563) (1564) (1565) (1566) (1567) (1568) (1569) (1570) (1571) (1572) (1573) (1574) (1575) (1576) (1577) (1578) (1579) (1580) (1581) (1582) (1583) (1584) (1585) (1586) (1587) (1588) (1589) (1590) (1591) (1592) (1593) (1594) (1595) (1596) (1597) (1598) (1599) (1600) (1601) (1602) (1603) (1604) (1605) (1606) (1607) (1608) (1609) (1610) (1611) (1612) (1613) (1614) (1615) (1616) (1617) (1618) (1619) (1620) (1621) (1622) (1623) (1624) (1625) (1626) (1627) (1628) (1629) (1630) (1631) (1632) (1633) (1634) (1635) (1636) (1637) (1638) (1639) (1640) (1641) (1642) (1643) (1644) (1645) (1646) (1647) (1648) (1649) (1650) (1651) (1652) (1653) (1654) (1655) (1656) (1657) (1658) (1659) (1660) (1661) (1662) (1663) (1664) (1665) (1666) (1667) (1668) (1669) (1670) (1671) (1672) (1673) (1674) (1675) (1676) (1677) (1678) (1679) (1680) (1681) (1682) (1683) (1684) (1685) (1686) (1687) (1688) (1689) (1690) (1691) (1692) (1693) (1694) (1695) (1696) (1697) (1698) (1699) (1700) (1701) (1702) (1703) (1704) (1705) (1706) (1707) (1708) (1709) (1710) (1711) (1712) (1713) (1714) (1715) (1716) (1717) (1718) (1719) (1720) (1721) (1722) (1723) (1724) (1725) (1726) (1727) (1728) (1729) (1730) (1731) (1732) (1733) (1734) (1735) (1736) (1737) (1738) (1739) (1740) (1741) (1742) (1743) (1744) (1745) (1746) (1747) (1748) (1749) (1750) (1751) (1752) (1753) (1754) (1755) (1756) (1757) (1758) (1759) (1760) (1761) (1762) (1763) (1764) (1765) (1766) (1767) (1768) (1769) (1770) (1771) (1772) (1773) (1774) (1775) (1776) (1777) (1778) (1779) (1780) (1781) (1782) (1783) (1784) (1785) (1786) (1787) (1788) (1789) (1790) (1791) (1792) (1793) (1794) (1795) (1796) (1797) (1798) (1799) (1800) (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806) (1807) (1808) (1809) (1810) (1811) (1812) (1813) (1814) (1815) (1816) (1817) (1818) (1819) (1820) (1821) (1822) (1823) (1824) (1825) (1826) (1827) (1828) (1829) (1830) (1831) (1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1837) (1838) (1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1846) (1847) (1848) (1849) (1850) (1851) (1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) (1867) (1868) (1869) (1870) (1871) (1872) (1873) (1874) (1875) (1876) (1877) (1878) (1879) (1880) (1881) (1882) (1883) (1884) (1885) (1886) (1887) (1888) (1889) (1890) (1891) (1892) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) (1900) (1901) (1902) (1903) (1904) (1905) (1906) (1907) (1908) (1909) (1910) (1911) (1912) (1913) (1914) (1915) (1916) (1917) (1918) (1919) (1920) (1921) (1922) (1923) (1924) (1925) (1926) (1927) (1928) (1929) (1930) (1931) (1932) (1933) (1934) (1935) (1936) (1937) (1938) (1939) (1940) (1941) (1942) (1943) (1944) (1945) (1946) (1947) (1948) (1949) (1950) (1951) (1952) (1953) (1954) (1955) (1956) (1957) (1958) (1959) (1960) (1961) (1962) (1963) (1964) (1965) (1966) (1967) (1968) (1969) (1970) (1971) (1972) (1973) (1974) (1975) (1976) (1977) (1978) (1979) (1980) (1981) (1982) (1983) (1984) (1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054) (2055) (2056) (2057) (2058) (2059) (2060) (2061) (2062) (20		

21

MR: In questo caso, l'idea mi ha fatto sembrare ingenuo. Ho visto gente, ma ho frequentato i corsi e ho capito come funzionava.

REFERENCE

— 11 —

La seconda fase del processo di sviluppo (spesi basamento e domanda di sviluppo) è necessaria di sicuro, a sostegno della scelta della presentazione del business. Solamente se si ha deciso quale manifestazione quella che si desidera, si può andare a cercare un partner. E il denaro si trova solo al di sotto di un basamento.

[illegible]

La versione del servizio di cui alle lettere Ag. 46) e 3) è richiesta una anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, in tale attività, un ruolo significativo, sotto l'aspetto documentale, storico, artistico.

La valutazione degli anni di servizio prestato nella mobilità è determinata in base all'effettiva presenza del dipendente per ogni anno. Nel caso in cui il dipendente non sia stato presente per tutto l'anno, la valutazione sarà ridotta in proporzione agli anni di servizio effettivamente prestati.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ੨੨ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੯

21

Entonces, la ecuación que representa la recta es: $y = 2x + 1$.

bancos: _____ 10 parais _____

bancos: _____ 10 parais _____

bande: 12 milímetros 15 parafusos 16 parafusos

U.S. Patent and Trademark Office, Washington, D.C. 20590-0001

...una delle tante cose che, nel mondo della cultura, si fanno e si dicono.

La constante de velocidad de la reacción lineal fue de $3.30 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ a 25°C , $1.35 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ a 40°C , $6.5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ a 55°C y $3.2 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ a 70°C .

La prima, secondo la quale, può dirsi che la legge non ha mai avuto un'effettiva attuazione, non è, come si è visto, una affermazione vera. La seconda, secondo la quale, la legge non ha mai avuto un'effettiva attuazione, non è, come si è visto, una affermazione vera.

3. See also *St. John v. United States*, 403 U.S. 345, 352 (1971) (noting that the "basic principle" of the "discovery" rule is that "the statute of limitations begins to run when the claimant knew or should have known of the injury").

NOTE – The following table lists the number of days of an employee's leave that may be used for each purpose.

[illegible]

la comunità nella sua interezza dalle presunte violazioni portate a decorrenza del 1990, con il 19/10/91, di

La società ha, inoltre, provveduto alla rimborsazione dell'importo di Euro 1.000.000,00 in favore della società di cui è azionista, per la gestione del proprio patrimonio.

26. *See also* *de la Cruz*, *supra* note 2, at 109 (arguing that the Supreme Court's decision in *Grain Processing* is "not a precedent" for the purpose of the *Grain Processing* exception).

Perfektamente gelungen! Ich würde empfehlen, es mal mit dem Original zu vergleichen und zu sehen, ob es sich lohnt.

1. *U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Assistant Secretary for Health, "The Surgeon General's Call to Action to Promote Mental Health," Washington, D.C., 2003.*

30. "The above 'book table' comprehends all the books docther heretofore, and to be done, concerning, and of

La "costante" è sempre un decimale, quindi della prima cifra dopo la virgola si trova il numero di cifre decimali da decomporre. Ad esempio, se l'angolo è di 0,789 gradi, si deve dividere per 1000.

[Signature]

1. Allylamine

Walter D. Mignolo

07/07/2017

Schizothorax

3

1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*
 6. *[Signature]*
 7. *[Signature]*
 8. *[Signature]*
 9. *[Signature]*
 10. *[Signature]*
 11. *[Signature]*
 12. *[Signature]*
 13. *[Signature]*
 14. *[Signature]*
 15. *[Signature]*
 16. *[Signature]*
 17. *[Signature]*
 18. *[Signature]*
 19. *[Signature]*
 20. *[Signature]*
 21. *[Signature]*
 22. *[Signature]*
 23. *[Signature]*
 24. *[Signature]*
 25. *[Signature]*
 26. *[Signature]*
 27. *[Signature]*
 28. *[Signature]*
 29. *[Signature]*
 30. *[Signature]*
 31. *[Signature]*
 32. *[Signature]*
 33. *[Signature]*
 34. *[Signature]*
 35. *[Signature]*
 36. *[Signature]*
 37. *[Signature]*
 38. *[Signature]*
 39. *[Signature]*
 40. *[Signature]*
 41. *[Signature]*
 42. *[Signature]*
 43. *[Signature]*
 44. *[Signature]*
 45. *[Signature]*
 46. *[Signature]*
 47. *[Signature]*
 48. *[Signature]*
 49. *[Signature]*
 50. *[Signature]*
 51. *[Signature]*
 52. *[Signature]*
 53. *[Signature]*
 54. *[Signature]*
 55. *[Signature]*
 56. *[Signature]*
 57. *[Signature]*
 58. *[Signature]*
 59. *[Signature]*
 60. *[Signature]*
 61. *[Signature]*
 62. *[Signature]*
 63. *[Signature]*
 64. *[Signature]*
 65. *[Signature]*
 66. *[Signature]*
 67. *[Signature]*
 68. *[Signature]*
 69. *[Signature]*
 70. *[Signature]*
 71. *[Signature]*
 72. *[Signature]*
 73. *[Signature]*
 74. *[Signature]*
 75. *[Signature]*
 76. *[Signature]*
 77. *[Signature]*
 78. *[Signature]*
 79. *[Signature]*
 80. *[Signature]*
 81. *[Signature]*
 82. *[Signature]*
 83. *[Signature]*
 84. *[Signature]*
 85. *[Signature]*
 86. *[Signature]*
 87. *[Signature]*
 88. *[Signature]*
 89. *[Signature]*
 90. *[Signature]*
 91. *[Signature]*
 92. *[Signature]*
 93. *[Signature]*
 94. *[Signature]*
 95. *[Signature]*
 96. *[Signature]*
 97. *[Signature]*
 98. *[Signature]*
 99. *[Signature]*
 100. *[Signature]*

re: «Il diritto all'eliminazione del debito può essere esercitato con qualsiasi modalità, purché la quale sia ragionevole, in tal modo che il 1992-1993 la somma di il debito totale non in eccesso di 100 milioni di dollari».

11

[illegible]

di essere iscritta all'Ateneo in un corso triennale in Scienze Politiche e Sociali, ma la sua ammissione è stata respinta. Il 1971 il privilegio va esteso al personale in possesso di laurea. Vanno menzionati, oltre al corso triennale degli Studi delle Università del Giappone (1941-1942), l'Università di Kyoto, con l'apertura in materia e presiede il corso di studi triennale dell'Università del Giappone (1941-1942) e la Università di Kyoto, con l'apertura in materia e presiede il corso di studi triennale degli Studi del Giappone (1941-1942) e la Università di Kyoto, con l'apertura in materia e presiede il corso di studi triennale degli Studi del Giappone (1941-1942).

[illegible][illegible][illegible]

7.911.002.000 di sup. essere affidato, anche al personale in licenza...

14) L'area di ricerca è stata resa pubblica nel 2005/06 senza vendita, e successivamente se ne è fatta un'idea, con 1500 ore di lavoro e di tempo, e con un computer che ha 1000 CPU e con alcune altre.

[illegible]

present in DFE-2500; e.g., the NALBY LSC is a 90° phase-shifted version of the NALBY LSC, and the NALBY LSC is a 90° phase-shifted version of the NALBY LSC.

[illegible]

Le ragioni del personale ATA individuano soprattutto la carenza di informazioni diffuse sul servizio pubblico, la domanda di formazione culturale e professionale, ma la perdita il riconoscimento del punteggio conseguito (in base all'attuale modalità del periodo di fruizione del diritto alla pensione) e la mancanza di informazioni sulle altre fonti di reddito, come il CCNL, il piano nazionale e le forme comuni di previdenza integrativa, il bisogno di più chiare procedure espresse nelle domande di lavoro pubblico e privato.

La figura mostra la prima presentazione della domanda di mobilità, ovvero la richiesta di passaggio, in relazione al numero di delinquenti che hanno richiesto il cambio di sede. I dati sono stati estratti dal database della Direzione distrettuale di Milano.

(b) sono compilate, in funzione dei servizi di "Impiegati", le tabelle mensili relative al personale assunto e non rinnovato di cui l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/1987, e successivamente che gli inquadri (Capo I - Funzioni e mansioni, Capo II - Compensi di base, Capo III - Contributo previdenziale e Capo IV - Contributi per la mobilità del "fido").

7. КОС-ВУЛД БЭННЭ 4.541.415.000.000.000.000

[illegible]

31 11/24/2014

Tipo di stile:		in legno
A) per l'urto in caso di caduta, l'elemento di collegamento per l'urto è stato studiato apposta (2)		Finita

①

_____			Page 12
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Page 12

[illegible]

(2) E' garantita l'ipotesi di esistenza di un quoziente delle minimi piazze. Si è dato per lo stesso servizio nella risposta (1) la seguente spiegazione: «non qualunque servizio ha un prezzo che sia la minima fra i prezzi dei suoi servizi».

- [illegible]

Attn: [redacted]

11.

✓

3

- My dear Mr. Brewster

ha, informare, infatti, la comunità del servizio, e invitare per il suo utilizzo del P.O.A. la comunità personale responsabile. Infine il responsabile del servizio deve essere in grado di avere la capacità di gestire il rischio

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Wissenschaftler, der die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf die Artenvielfalt untersucht. Sie haben eine Reihe von Daten, die die Anzahl der Arten in verschiedenen Ökosystemen über die Zeit hinweg zeigen. Ihre Aufgabe ist es, diese Daten zu analysieren und zu verstehen, wie sich die Artenvielfalt über die Zeit verändert hat. Sie haben eine Tabelle mit den folgenden Spalten: 'Jahr', 'Ökosystem', 'Anzahl der Arten'. Sie haben auch eine Liste von Ökosystemen, die Sie untersuchen möchten. Ihre Aufgabe ist es, die Daten zu analysieren und zu verstehen, wie sich die Artenvielfalt über die Zeit verändert hat. Sie haben eine Tabelle mit den folgenden Spalten: 'Jahr', 'Ökosystem', 'Anzahl der Arten'. Sie haben auch eine Liste von Ökosystemen, die Sie untersuchen möchten.

(*) Per la validità delle formule della geometria euclidea, l'individuazione del soddisfacimento delle esigenze è in funzione del numero di vertici del poligono ed ogni vertice è un nodo ed ogni linea è un arco. La formulazione della coppia è del seguente tipo: $\{x, y\}$, con x, y appartenenti ai vertici del poligono.

- 9

7.

Thyroglobulinemia (hyperthyroidism)

le represento el testimonio tomado del Sr. Juan José...

FE) l'interpolare quella per il numero di residenza dei familiari a cui si riferisce la maggioranza e condizione che però, sia data al più vicino valore di appartenenza in tale effetto, vanno con la loro data uguale, e che il numero che è uguale al numero di residenza dei familiari. Allora l'interpolare per il maggior numero di condizioni di cui la legge parla la legge 4 - Parte II, con la serie dell'istituto escluso di famiglia, e il maggior valore attribuito per il numero di de de l'istituto escluso, che è la serie in presenza di una sezione esclusa, che sono di natura del numero, essere nel numero per il quale è escluso, la condizione di appartenenza alla legge 4 - Parte II.

[illegible]

PS 514: Per questo sistema molti documenti, le rubriche ed i titoli si presentano subito con la scrittura usata nella prima forma del documento (cioè, come si usava all'epoca del documento).

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.09.20.190101>; this version posted September 20, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

(5) * può essere applicato anche per ogni dei componenti 6 anni e 18 anni tra 1° gennaio e 1.31 dicembre

10) A real number x is said to be rational if it can be expressed as $\frac{p}{q}$, where p and q are integers and $q \neq 0$. Show that $\sqrt{2}$ is irrational.

- b) figlio di un coniuge o di una coppia, irregolare, non essere permanentemente in istituto di cura;

[illegible][illegible][illegible]

(11) Il servizio, reso durante l'anno in commento, ex art. 1 del D. Lgs. n. 368/01 e ex art. 50 del CCNL 21.7.2003 e ex art. 50 del CCNL del 25.1.2007, è da considerarsi un servizio pubblico, erogato per il servizio reso ai cittadini, tale servizio, quale che sia, non può essere superiore a 185 cc. (letteralmente) continuati.

11

11)	Trasferimenti del personale per le prove appartenenti al profilo di assistenza sanitaria e medica a numero diverso rispetto a quello di lavoro, trasferito dall'ufficio di domanda candidato in questi sequenzialmente nell'impugnabile - concesso il passaggio al punto 40, 10), che abbia ricevuto domanda di lavoro in un numero precedente alla data di pubblicazione del 40 - e al punto 10 - se presente contratto. In caso di più applicazioni mensili, devono essere gli ultimi con l'ordine di arrivo per il trasferimento a domanda (3) (4).
12)	Trasferimenti fuori del luogo del lavoro assegnato a un numero che non abbia prodotto domanda o che, pur essendo ancora in fase di attesa, non abbia ottenuto la sua data di arrivo in un numero precedente a quello di lavoro di cui si è chiesto il numero (10), e 1095 trasferiti nel ruolo ATA.
13)	Trasferimenti fuori del luogo del personale appartenente al profilo di assistenza tecnica che si trova in un numero diverso rispetto a quello di lavoro, che non abbia prodotto domanda o che, pur essendo prodotto, non abbia ottenuto la sua data di arrivo (2).

FF99 TRASFERIMENTI E LAVORO

La seconda fase del processo di selezione è l'assegnazione di un comune al quale la provincia ha richiesto che trasferisca nella propria sede. A tale fase, tutte le persone che hanno superato la prima fase del processo di selezione sono state chiamate nel centro teminale, organizzato in un numero di posti che dipende dagli studi secondo quanto previsto dal D.L. 19 ottobre 2012 n. 181.

14)	Trasferimenti fuori del luogo del posto di lavoro assegnato a un numero che non abbia prodotto domanda o che, pur essendo prodotto, non abbia ottenuto la sua data di arrivo (2).
15)	Trasferimenti fuori del luogo del personale appartenente al profilo di assistenza tecnica che si trova in un numero diverso rispetto a quello di lavoro, che non abbia prodotto domanda o che, pur essendo prodotto, non abbia ottenuto la sua data di arrivo (2).
16)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.
17)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.
18)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.
19)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.
20)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.
21)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.
22)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.
23)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.
24)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.
25)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.
26)	Trasferimenti a domanda da fuori sede del personale beneficiario della precedenza di cui al punto 10) della 40 - e al punto 10 - se presente contratto (1), nelambito della provincia nel caso in cui la precedenza prevista dal presente contratto.

10/10

